SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 10 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro* **Serie** *speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2005, n. **287.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000. Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Carpinone e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo Monterotaro e nomina del commissario straordinario. . . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Oggiona con Santo Stefano e nomina del commissario straordinario . . . Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallecrosia e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale, determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali nella città di Palermo. Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie . . . . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana. . . . . Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004 . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Estensione del riconoscimento di «grande evento» in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo. . . . . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale, determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno . . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana. Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa . . . Pag. 27

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 14 dicembre 2005.

Conferimento di efficacia civile al provvedimento 15 maggio 2005 relativo alla modifica delle circoscrizioni territoriali della diocesi di Avellino e della diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine» . . . Pag. 28

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 29 luglio 2005.

Individuazione del patrimonio dell'Agenzia del demanio. Pag. 29

DECRETO 2 gennaio 2006.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni . . . Pag. 35

DECRETO 5 gennaio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni . . . Pag. 38

DECRETO 5 gennaio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a ottantasette giorni. Pag. 41

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 dicembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «M.G. Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Falciano del Massico . . . Pag. 43

DECRETO 21 dicembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «M.B. Service», in Empoli . . . Pag. 44

DECRETO 21 dicembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «G.S.A. Gestione servizi aziendali», in Signa . . . Pag. 44

DECRETO 21 dicembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «I Pellettieri», in Firenze . . . Pag. 44

DECRETO 23 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Europa soc. coop. agricola a r.l.», in Lavello . . . Pag. 45

DECRETO 27 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Gates a r.l.», in L'Aquila . . . Pag. 45

DECRETO 27 dicembre 2005.

Scioglimento della piccola società cooperativa «DAR a r.l.», in Sulmona . . . Pag. 45

DECRETO 27 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «SE.STER. a r.l.», in Scurcola Marsicana . . . Pag. 46

DECRETO 30 novembre 2005.

Rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S. di Vicenza. Pag. 46

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative . . . Pag. 47

Ministero delle attività produttive

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agrituristica Casellone a r.l.», in Alberobello, e nomina del commissario liquidatore . . . Pag. 47

DECRETO 7 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Circolo nuova Italia S. Sebastiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sedriano, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 48

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Alpa - Soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 48

DECRETO 28 dicembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo «Istituto Giordano Spa», Bellaria Igea Marina ad emettere, ai sensi del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 93, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato» in materia di attrezzatura a pressione . . . . Pag. 49

DECRETO 29 dicembre 2005.

Procedure concernenti le domande di agevolazione, presentate nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. . . . . Pag. 49

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 73/2005). . . . . Pag. 50

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Terni. (Deliberazione n. 68/2005). . . . . Pag. 53

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Susa . . . . Pag. 60

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo . . . . Pag. 61

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Lodi. Pag. 61

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione «I Discepoli di Padre Pio», in Roma. . . . . Pag. 62

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di «S. Maria della Catena», in Monreale. . . . . Pag. 62

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di «S. Stefano Protomartire», in Reggio Calabria . . . . Pag. 62

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative . . . . . Pag. 62

Ministero delle attività produttive: Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo VIR S.r.l., in Catania. . . . . Pag. 62

Ministero delle politiche agricole e forestali: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Ravenna . . . . Pag. 62

Regione Valle D'Aosta:

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa d'entreprises en Vallée d'Aoste a r.l. siglabile CO.EN.VAL a r.l.», in Pont Saint Martin. . . . . Pag. 63

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La linea d'ombra piccola società cooperativa a r.l.», in Cogne . . . . Pag. 63

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Buonenotizie piccola società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Buonenotizie P.S.C.R.L», in Aosta. Pag. 63

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante: «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti» . . . . Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 6

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005.

Disposizioni attuative dell'articolo 32, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alle modalità di trasmissione telematica delle richieste e delle risposte, nonché dei dati, notizie e documenti in esse contenuti.

05A12367

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 dicembre 2005, n. **287.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese, con Scambio di Lettere integrativo, fatto a Beirut il 22 novembre 2000.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 369.290 euro per l'anno 2005, di 361.960 euro per l'anno 2006 e di 369.290 euro annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORD DE COLLABORATION CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE ENTRE LE GOUVENEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE.

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Libanaise, denommes dans le texte qui suit "Les Parties", souhaitant le renforcement des liens d'amitié entre les deux Pays et la promotion de la compréhension et de la connaissance réciproque par le développement des relations culturelles, scientifiques et technologiques, et se référant aux Déclarations d'intentions signées par les deux Gouvernements respectifs le 12 janvier 1993, ont établi les propositions suivantes:

Article 1

Le but du présent Accord, dans le respect des lois et des règlements en vigueur sur les territoires des deux Parties, est de promouvoir et de réaliser des activités favorisant la connaissance réciproque des patrimoines culturels et scientifiques respectifs et visant à stimuler la coopération culturelle, scientifique, technologique et artistique entre les deux Pays. Les Parties accorderont une attention particulière aux initiatives en faveur des zones défavorisées.

Article 2

Les Parties s'engagent à favoriser les initiatives qui, dans le respect de la législation interne, visent à promouvoir et développer la connaissance, la diffusion et l'enseignement de leur propre langue sur le territoire de l'autre Partie.

Article 3

Les Parties favoriseront le développement de la collaboration entre les Organismes académiques respectifs par l'intensification des ententes inter-universitaires, l'échange de professeurs, de chercheurs et de personnalités du monde de la culture, ainsi que par des recherches scientifiques conjointes sur des thèmes d'intérêt commun.

Article 4

Les deux Parties pourront, si elles le jugent nécessaire, demander d'un commun accord la participation d'organismes internationaux au financement ou à la mise en œuvre de programmes ou de projets dérivants de la forme de coopération envisagée dans le présent Accord et dans les accords complémentaires qui en dérivent.

Article 5

Chacune des deux Parties favorisera sur son territoire, de concert et selon sa propre disponibilité, l'activité des institutions culturelles et scolaires, parmi lesquelles les instituts de culture et les associations culturelles.

Ces institutions jouiront de toutes les facilités relatives au meilleur fonctionnement, dans le cadre des lois en vigueur dans le Pays où elles œuvrent.

Article 6

Chacune des deux Parties favorisera l'enseignement de la langue et de la littérature réciproques dans ses Universités et dans les Instituts d'enseignement supérieur, ainsi que dans les institutions scolaires locales, par l'intermédiaire de Chaires et de Lectorats.

Article 7

Chacune des deux Parties favorisera la coopération dans le domaine de l'éducation par l'échange d'experts et l'instauration de contacts avec les Administrations respectives afin de réaliser des activités de mobilité.

Article 8

Chacune des deux Parties étudiera la possibilité d'accorder, sur une base de réciprocité, des bourses d'études aux étudiants universitaires et aux lauréats de l'autre Partie afin qu'ils puissent faire des études et suivre des cours de niveau universitaire et post-universitaire dans des domaines culturels et scientifiques d'intérêt commun.

Article 9

Les deux Parties s'engagent à favoriser, par l'échange de documents et de visites d'experts, la connaissance des systèmes et programmes respectifs de l'enseignement universitaire et à examiner la possibilité d'un accord sur des critères d'évaluation comparative correcte des titres d'études délivrés par les universités ou les instituts universitaires des deux Pays, afin d'arriver à d'éventuels accords dans ce domaine entre les organismes compétents respectifs.

Article 10

Les deux Parties développeront la collaboration dans les domaines de la musique, de la danse, des arts visuels, du théâtre et du cinéma par l'échange d'artistes et la participation mutuelle aux festivals, revues cinématographiques et autres manifestations de grande envergure, représentatives du patrimoine artistique et culturel de chacun des deux Pays.

Article 11

Les deux Parties favoriseront la collaboration dans le domaine éditorial, en encourageant tout particulièrement les traductions, les expositions, les foires du livre et la publication d'essais et d'œuvres narratives de l'autre Partie.

Article 12

Les deux Parties encourageront la collaboration entre les archives et les bibliothèques des deux Pays par l'échange de matériel, de banques de données et d'experts.

Article 13

Les deux Parties favoriseront la collaboration dans les domaines de l'archéologie, de la conservation, de la valorisation et de la récupération du patrimoine archéologique, artistique, environnemental et paysagiste, par l'échange d'informations et d'expériences, entre autres, par l'envoi d'experts qui soient à même d'utiliser les technologies les plus modernes.

Article 14

Les deux Parties s'engagent à maintenir une étroite collaboration entre les Administrations réciproques, afin d'empêcher et de réprimer le trafic illégal d'œuvres d'art, de biens culturels, de produits audiovisuels, de biens protégés par la législation sur la propriété intellectuelle, de documents et d'autres objets à valeur artistique.

Article 15

Les deux Parties favoriseront les échanges d'informations concernant les aspects de la vie politique, économique, culturelle et sociale des pays respectifs à travers, entre autres, des visites de personnalités du monde de l'information et de la culture.

Article 16

Les deux Parties encourageront l'échange des informations et des expériences dans les domaines du sport et de la jeunesse. Elles favoriseront aussi l'organisation conjointe et le déroulement des manifestations sportives et socioculturelles destinées à la jeunesse ainsi que des séminaires et des conférences avec la participation de personnalités du monde académique et du sport des deux pays.

Article 17

Les deux Parties favoriseront de concert la diffusion des programmes télévisés sur le territoire de l'autre Partie et encourageront les contacts et la collaboration entre les organismes radiotélévisés respectifs.

Article 18

Les deux Parties encourageront et faciliteront la coopération entre les deux pays dans le domaine du développement scientifique et technologique, en se référant particulièrement aux domaines de la médecine, de l'organisation sanitaire et hospitalière, de l'agronomie, de l'agriculture et des sciences de l'alimentation, de l'environnement, de l'ingénierie, de l'architecture et de l'urbanisme, de la conservation et de la restauration des monuments, des sciences économiques et commerciales.

Article 19

La coopération scientifique et technologique réalisée conformément au présent Accord pourra assumer, sur la base de la réciprocité et du consensus mutuel, les formes ci-dessous mentionnées:

- échanges d'informations et de données scientifiques et technologiques;
- échanges de visites de délégations scientifiques et technologiques, de chercheurs, de tout personnel scientifique et technique ainsi que d'étudiants du niveau supérieur;
- organisation de séminaires scientifiques et techniques bilatéraux;
- recherches conjointes sur des sujets de commun intérêt;
- cours d'entraînement et de formation, de mise à jour et de spécialisation à différents niveaux dans le domaine scientifique et technologique.

Article 20

Les deux Parties encourageront les activités culturelles destinées à intensifier la lutte contre le racisme et l'intolérance et à renforcer la protection des droits de l'homme. Dans ce but, elles encourageront l'organisation de congrès et de séminaires, ainsi que d'actions spécifiques, favorisant dans ce contexte les relations entre les organismes nationaux et locaux compétents.

Article 21

Afin de parvenir à l'application du présent Accord, les deux Parties institueront une Commission Mixte chargée d'examiner le progrès de la coopération culturelle et scientifique-technologique et d'établir concrètement des programmes exécutifs pluriannuels. Cette Commission se réunira alternativement dans les capitales respectives.

Article 22

Le présent Accord sera ratifié selon les procédures nationales respectives des Parties et entrera en vigueur 60 jours après l'échange des instruments de ratification.

Article 23

Le présent Accord aura une durée illimitée. Chacune des deux Parties pourra le dénoncer à tout moment par écrit suivant les voies diplomatiques. La dénonciation n'aura pas d'incidence sur l'exécution des programmes en cours établis de concert durant la période de validité de l'Accord, sauf si les deux Parties en décident autrement.

En foi de quoi, les soussignés Représentants, dûment autorisés par les Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Beirut le 22 NOV. 2000, en deux exemplaires originaux en langue italienne, arabe et française, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence sur l'interprétation, le texte français prévaudra.

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE,
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Libanese qui di seguito denominate "Le Parti", desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche, e tenuto conto delle Dichiarazioni di Intenti firmate dai rispettivi Governi il 12 gennaio 1993, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio delle due Parti, ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano la conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e scientifici e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica, tecnologica e artistica tra i due Paesi. Le Parti riserveranno particolare attenzione alle iniziative a favore delle aree depresse

Articolo 2

Le Parti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 3

Le due Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi accademici attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio di docenti e ricercatori e personalità del mondo della cultura e l'avvio di ricerche scientifiche congiunte su temi di comune interesse

Articolo 4

Le due Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o

di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti

Articolo 5

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali e scolastiche, tra le quali Istituti di Cultura e Associazioni culturali.

Tali istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento nell'ambito delle norme vigenti nel Paese dove esse operano.

Articolo 6

Ciascuna delle due Parti favorirà l'insegnamento delle lingua e letteratura reciproche nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiore, nonché nelle istituzioni scolastiche locali, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.

Articolo 7

Ciascuna delle due Parti favorirà la cooperazione tra i rispettivi sistemi scolastici attraverso lo scambio di esperti e contatti fra le rispettive Amministrazioni per realizzazione di attività di mobilità.

Articolo 8

Ognuna delle due Parti considererà la possibilità di offrire, su base di reciprocità, borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi e frequentare corsi a livello universitario e postuniversitario in settori culturali e scientifici di interesse reciproco

Articolo 9

Le due Parti si impegnano a favorire, attraverso lo scambio di documentazione e visite di esperti, la conoscenza dei rispettivi ordinamenti e programmi dell'istruzione universitaria, e ad esaminare la possibilità di concordare criteri di corretta valutazione comparativa dei titoli di studio rilasciati dalle Università o dagli Istituti universitari dei due Paesi, anche ai fini di eventuali accordi in tale campo tra i rispettivi organismi competenti.

Articolo 10

Le due Parti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo rappresentative del patrimonio artistico e culturale di ciascuno dei due Paesi.

Articolo 11

Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare, le traduzioni, le mostre, le fiere del libro e la pubblicazione di opere dì saggistica e narrativa dell'altra Parte.

Articolo 12

Le due Parti incoraggeranno la collaborazione tra Archivi e Biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

Articolo 13

Le due Parti favoriranno la collaborazione nei campi dell'archeologia, della conservazione, della valorizzazione e del recupero del patrimonio archeologico, artistico, ambientale e paesaggistico, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze anche attraverso l'invio di esperti che siano in grado dì utilizzare tecnologie avanzate.

Articolo 14

Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore artistico.

Articolo 15

Le due Parti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei rispettivi Paesi anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Articolo 16

Le due Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù. Esse favoriranno altresì l'organizzazione congiunta e lo svolgimento di manifestazioni sportive e socio-culturali giovanili nonché di seminari e conferenze, con la partecipazione di personalità del mondo accademico e dello sport dei due Paesi.

Articolo 17

Le due Parti favoriranno di comune accordo la diffusione dei programmi televisivi sul territorio dell'altra Parte e incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.

Articolo 18

Le due Parti incoraggeranno e faciliteranno la cooperazione tra i due Paesi nel settore dello sviluppo scientifico e tecnologico, con particolare riferimento ai settori riguardanti la medicina, l'organizzazione sanitaria e ospedaliera, l'agronomia, l'agricoltura e le scienze dell'alimentazione, l'ambiente, l'ingegneria, l'architettura e l'urbanistica, la conservazione ed il restauro dei monumenti, le scienze economiche e commerciali.

Articolo 19

La cooperazione scientifica e tecnologica realizzata in conformità al presente Accordo, potrà assumere, sulla base di reciprocità e di mutuo consenso, le seguenti forme:

- scambi di informazioni e di dati scientifici e tecnologici;
- scambi di visite di delegazioni scientifiche e tecnologiche, di ricercatori, di altro personale scientifico e tecnologico nonché di studenti di livello superiore;
- organizzazione di seminari bilaterali scientifici e tecnologici;
- ricerche congiunte su temi di comune interesse;
- corsi di addestramento e formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel campo scientifico e tecnologico.

Articolo 20

Le due Parti incoraggeranno le attività culturali rivolte ad intensificare la lotta contro il razzismo, l'intolleranza ed a rafforzare la tutela dei diritti dell'uomo. A tale riguardo promuoveranno l'organizzazione di convegni e seminari, nonché di azioni specifiche,

favorendo in tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia.

Articolo 21

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti istituiranno una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali. Tale Commissione si riunirà alternativamente nelle rispettive Capitali.

Articolo 22

Il presente Accordo sarà ratificato secondo le rispettive procedure nazionali delle Parti ed entrerà in vigore 60 giorni dopo le scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 23

Il presente Accordo avrà una durata illimitata. Ognuna delle due Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per iscritto per le vie diplomatiche. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che le Parti decidano diversamente.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Beirut il 22 NOV. 2000, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione prevarrà il testo francese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA LIBANESE
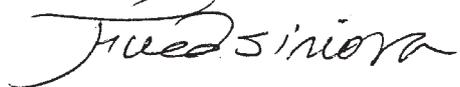
Il Ministro degli Affari Esteri

102/483

Roma 27 GEN. 2001

Signor Ministro ,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 22 Novembre 2000 del seguente tenore:

"me référant à l'Accord de collaboration culturelle , scientifique et technologique entre la République libanaise et la République italienne, conclu en date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les corrections linguistiques à apporter aux versions dudit accord.

Dans le préambule de l'Accord, l'expression italienne "hanno convenuto quanto segue" doit être comprise dans le texte francais comme suit : " ont établi les dispositions suivantes " et dans le texte arabe :

اتفقتا على الاحكام التالية

La clause finale en langue arabe doit se lire comme suit :

على نسختين اصليتين باللغات الايطالية والعربية والفرنسية

Le contenu de cette lettre et la réponse de votre Excellence seront partie intégrante de l'Accord ".

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo italiano è d'accordo in merito al contenuto della Lettera sopradescritta .

La prego di gradire , Signor Ministro, l'espressione della mia alta considerazione .

S.E. Mahmoud Hammoud
Ministro degli Affari Esteri
e dei Libanesi d'Oltremare
BEIRUT

AMBASCIATA D'ITALIA - BEIRUT
VISTO: 16 LUGLIO 2002
per copia / fotocopia conforme all'originale

Il Vice Commissario Amministrativo
Roberto ANDREOTTI

République Libanaise

Ministère des Affaires Etrangères

Le Ministre

Beyrouth, le 22 novembre 2000

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'Accord de collaboration culturelle, scientifique et technologique entre la République libanaise et la République italienne, conclu en date de ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les corrections linguistiques à apporter aux versions dudit accord.

Dans le préambule de l'Accord, l'expression italienne "hanno convenuto quanto segue" doit être comprise dans le texte français comme suit : "ont établi les dispositions suivantes" et dans le texte arabe : اتفقتا على الأحكام التالية

La clause finale en langue arabe doit se lire comme suit : على نسختين أصليتين باللغات الإيطالية والعربية والفرنسية

Le contenu de cette lettre et la réponse de votre Excellence seront partie intégrante de l'Accord.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Le Ministre des Affaires Etrangères
et des Libanais d'Outre-Mer
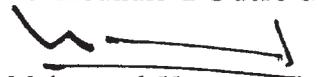
Mahmoud Hammoud

A son Excellence
Monsieur Lamberto Dini
Ministre des Affaires Etrangères
Rome

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Ministro degli Affari Esteri

102/483

Roma, 27 gennaio 2001

Signor Ministro,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 22 novembre 2000 del seguente tenore ;

"riferendomi all'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica Libanese e la Repubblica italiana concluso in data odierna, ho l'onore di sottoporre alla Sua conoscenza le correzioni linguistiche da apportare alle versioni di detto accordo.

Nel preambolo dell'Accordo, l'espressione italiana "hanno convenuto quanto segue" deve essere intesa nel testo francese come segue: << hanno stabilito le disposizioni seguenti>> e nel testo arabo: " si sono messi d'accordo sui seguenti punti".....................................

La clausola finale in lingua araba va letta come segue:

"su due copie in originale, redatte in lingua italiana, araba e francese "

Il contenuto di questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza saranno parte integrante dell'Accordo".

Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo Italiano è d'accordo in merito al contenuto della lettera sopra descritta.

La prego di gradire, Signor Ministro, l'espressione della mia più alta considerazione.

Firmato: DINI

S.E. Mahmoud Hammoud
Ministro degli Affari Esteri
E dei Libanesi d'Oltremare
BEIRUT

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Repubblica Libanese
Ministero degli Affari Esteri

Il Ministro

102/483

Roma, 22 novembre 2000

Signor Ministro,

riferendomi all'Accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica fra la Repubblica Libanese e la Repubblica Italiana concluso in data odierna, ho l'onore di sottoporre alla Sua conoscenza le correzioni linguistiche da apportare alle versioni di detto accordo.

Nel preambolo dell'Accordo, l'espressione italiana "hanno convenuto quanto segue" deve essere intesa nel testo francese come segue: << hanno stabilito le disposizioni seguenti>> e nel testo arabo: "si sono messi d'accordo sui seguenti punti"

La clausola finale in lingua araba va letta come segue: " due copie in originale, redatte in lingua italiana , araba e francese.

Il contenuto di questa lettera e la risposta di Sua Eccellenza saranno parte integrante dell'Accordo.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Il Ministro degli Affari Esteri
E dei Libanesi d'Oltremare
Mahmoud Hammoud

Sua Eccellenza
L'Ambasciatore Lamberto Dini
Ministro degli Affari Esteri
<u>ROMA</u>
BEIRUT

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4855):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 26 marzo 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 maggio 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VII.

Esaminato dalla III commissione il 26 maggio 2004 ed il 24 settembre 2004.

Esaminato in aula il 16 maggio 2005 e approvato il 17 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3427):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri) in sede referente il 24 maggio 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 novembre 2005 ed il 14 dicembre 2005.

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 2005.

06G0003

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Carpinone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Carpinone (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carpinone (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Leonardo Bianco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carpinone (Isernia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 27 ottobre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Isernia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 811/2-8-3/Area II del 2 novembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carpinone (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Leonardo Bianco.

Roma, 9 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00202

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo Monterotaro e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Liguori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casalnuovo Monterotaro (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 25 ottobre 2004.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di due tra i consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 800.13.4/AREA II del 25 ottobre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ernesto Liguori.

Roma, 9 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00203

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Oggiona con Santo Stefano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Oggiona con Santo Stefano (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Oggiona con Santo Stefano (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonino Triglia è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Oggiona con Santo Stefano (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 14 novembre 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Varese ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 41828/2005/Area 2 del 16 novembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oggiona con Santo Stefano (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonino Triglia.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Vallecrosia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001 sono stati eletti il consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia) ed il sindaco nella persona del sig. Emidio Paolino;

Considerato che, in data 4 novembre 2005, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Tarricone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Emidio Paolino.

Il citato amministratore, in data 4 novembre 2005, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Imperia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 372 S.E. del 25 novembre 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vallecrosia (Imperia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Tarricone.

Roma, 20 dicembre 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

06A00204

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale, determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali nella città di Palermo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, con cui è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione di crisi socio-economico-ambientale determinatasi nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali nella città di Palermo;

Considerato che la summenzionata dichiarazione dello stato di emergenza socio-ambientale è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al contesto emergenziale in rassegna, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Visto l'emendamento governativo n. 1400 presentato dal Governo ed approvato dal Senato della Repubblica in sede di conversione del decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005, concernente, tra l'altro, la proroga degli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia;

Vista la nota del Presidente della regione Siciliana del 12 dicembre 2005, con cui è stata, tra l'altro, rappresentata la necessità di un'ulteriore proroga del predetto stato di emergenza, al fine di consentire il completamento delle iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992 per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per le motivazioni esposte in premessa, è prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Palermo nel settore della rottamazione e demolizione dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00139

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicenti aree marine;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005;

Considerato che gli interventi straordinari finalizzati a consentire l'adeguamento delle infrastrutture portuali, fognarie, di approvvigionamento idrico, di viabilità e di messa in sicurezza delle aree soggette ad attività vulcanica sono ancora in corso di realizzazione permanendo le condizioni di grave rischio anche derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole Eolie, e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto, altresì, necessario proseguire ogni attività di monitoraggio al fine di continuare a tutelare la pubblica e privata incolumità nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere limitrofe, nonché provvedere alle conseguenti iniziative di assistenza alle popolazioni interessate;

Ritenuto quindi che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Siciliana con nota n. 2005/0045371 del 22 dicembre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00140

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nel territorio della regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto di deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Visto l'emendamento n. 1400 presentato dal Governo ed approvato dal Senato della Repubblica in sede di conversione del decreto-legge n. 245 del 30 novembre 2005, concernente, tra l'altro, la proroga degli stati di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia e Sicilia;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile, in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del 12 dicembre 2005, con cui il Presidente regione Siciliana ha, tra l'altro, rappresentato la necessità di un ulteriore proroga dello stato di emergenza in rassegna al fine di consentire il completamento degli interventi previsti per il definitivo rientro nell'ordinario;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato, con limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00141

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 dicembre 2004, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a partire dal giorno 6 dicembre 2004;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del Presidente della Regione autonoma della Sardegna del 13 dicembre 2005, con la quale si richiede di prorogare lo stato d'emergenza in atto sul territorio della predetta Regione;

Considerata l'esigenza di prevedere un congruo periodo di proroga dello stato di emergenza, necessario per porre in essere gli interventi occorrenti per il rientro nell'ordinario, ed anche in virtù della recente ripartizione delle risorse finanziarie avvenuta con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste, e che ricorrono nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto esposto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza che ha colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari a decorrere dal giorno 6 dicembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00142

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Estensione del riconoscimento di «grande evento» in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo» a tutto il territorio della regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5, del predetto decreto-legge, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelle competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005, recante la Dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Pescara in occasione dei «XVI Giochi del Mediterraneo»;

Considerato che nel mese di giugno 2009 si svolgerà la XVI edizione dei Giochi del Mediterraneo e che detto evento interesserà non soltanto la zona della provincia di Pescara, ma gran parte del territorio regionale, dove è prevista la partecipazione di un ingente numero di persone tra atleti, tecnici, rappresentanti del Comitato olimpico internazionale e spettatori;

Considerato che il programma sportivo dell'evento prevede molteplici discipline sportive da tenersi in diversi impianti dislocati su buona parte del territorio della regione Abruzzo;

Considerato che le esigenze, in particolare, di ospitalità connesse con le diverse manifestazioni sportive individuate dal predetto programma devono essere in parte soddisfatte attraverso la predisposizione del Villaggio Mediterraneo che dovrebbe essere realizzato nella città di Chieti;

Tenuto conto degli ulteriori elementi informativi acquisiti dal Dipartimento della protezione civile, successivamente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2005, in ordine alla localizzazione delle infrastrutture necessarie non soltanto all'espletamento delle manifestazioni sportive ma anche al perseguimento dell'obiettivo di garantire un'adeguata gestione dell'evento sotto il profilo logistico e della viabilità;

Ravvisata, quindi, l'esigenza di procedere con estrema sollecitudine alla estensione territoriale, su tutta la regione Abruzzo, del «grande evento» per consentire la compiuta ed efficace attuazione delle manifestazioni relative;

Vista la richiesta della regione Abruzzo del 21 dicembre 2005, con allegato calendario e programma sportivo prodotto dal Coni, con la quale si rappresenta l'assoluta necessità di estendere il riconoscimento di «grande evento», ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, all'intera regione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, i «XVI Giochi del Mediterraneo», già dichiarati «grande evento» con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2005 nel territorio della provincia di Pescara, si svolgeranno nel 2009 sull'intero territorio della regione Abruzzo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale, determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004, concernente la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno fino al 31 dicembre 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto pertanto che ricorrono, nella fattispecie in rassegna, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio economico ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è prorogato fino al 31 dicembre 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00144

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza ambientale in rassegna è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ravvisata la necessità di assicurare, rispetto al summenzionato contesto emergenziale, il compimento di tutti gli interventi ancora in corso di ultimazione, necessari al definitivo avvio del ciclo integrato dei rifiuti ed al conseguente ritorno alle normali condizioni di vita;

Tenuto conto della oggettiva necessità, allo stato, di realizzare il citato completamento delle iniziative commissariali in atto in deroga alla normativa ambientale;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga degli stati di emergenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la nota del 12 dicembre 2005, con cui il Presidente della regione Siciliana ha, tra l'altro, rappresentato la necessità di un ulteriore proroga dello stato di emergenza in rassegna al fine di consentire il completamento degli interventi previsti per il definitivo rientro nell'ordinario;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, e prorogato, con la limitazione degli ambiti derogatori alla normativa in materia ambientale, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00145

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2005.

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore* in data 5 novembre 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani fino al 31 dicembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore* in data 22 dicembre 2000, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nei territori delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Messina, Catania, Siracusa e Ragusa fino al 31 dicembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002 con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004 con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento idro-potabile in atto nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Tenuto conto dell'esigenza di prorogare lo stato di emergenza limitatamente all'attività di soccorso dei contesti territoriali in deficit idrico, nonché per il completamento degli interventi in corso di realizzazione, mantenendo la permanenza di un'unica autorità sulle risorse idriche cui demandare ogni decisione in ordine alla gestione degli scenari di emergenza;

Vista la nota della regione Siciliana prot. 1520 del 12 dicembre 2005, con la quale si chiede di prorogare detto stato emergenziale fino al 30 giugno 2006;

D'intesa con la regione Siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, con ogni conseguente imitazione degli ambiti derogatori, è prorogato fino al 30 giugno 2006 lo stato di emergenza in relazione al persistere delle condizioni di deficit idrico nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

06A00146

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 dicembre 2005.

Conferimento di efficacia civile al provvedimento 15 maggio 2005 relativo alla modifica delle circoscrizioni territoriali della diocesi di Avellino e della diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento di efficacia civile al provvedimento in data 15 maggio 2005, con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali della Diocesi di Avellino, con sede in Avellino, e della Diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine», con sede in Montevergine-Mercogliano (Avellino), mediante l'annessione alla Diocesi di Avellino, distaccandole dalla Diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine», delle seguenti parrocchie tutte in provincia di Avellino:

parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Mercogliano;

parrocchia dell'Annunziata e S. Guglielmo, con sede in Mercogliano;

parrocchia di S. Modestino Vescovo, con sede in Mercogliano;

parrocchia S. Nicola di Bari, con sede in Mercogliano;

parrocchia S. Maria Assunta, con sede in Mercogliano;

parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, con sede in Ospedaletto d'Alpinolo;

parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in Summonte;

parrocchia di S. Giacomo Apostolo, con sede in S. Angelo a Scala;

parrocchia Maria SS. Addolorata, con sede in Summonte;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreti ministeriali 27 dicembre 1996 e 8 febbraio 1999, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi di Avellino, con sede in Avellino, nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese cinquantacinque parrocchie;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla Diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine», con sede in Montevergine-Mercogliano (Avellino), nella cui circoscrizione territoriale vennero comprese nove parrocchie;

Accertato che le suddette diocesi sono iscritte, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Visto l'art. 3 dell'Accordo 18 febbraio 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121;

Visti gli articoli 19 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e 14 e 18 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di modifica delle circoscrizioni territoriali delle suddette diocesi;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento in data 15 maggio 2005, con il quale la Congregazione per i vescovi ha disposto la modifica delle circoscrizioni territoriali delle due diocesi citate in narrativa mediante l'annessione alla diocesi di Avellino, distaccandole dalla diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine», delle seguenti parrocchie:

parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Mercogliano;

parrocchia dell'Annunziata e S. Guglielmo, con sede in Mercogliano;

parrocchia di S. Modestino Vescovo, con sede in Mercogliano;

parrocchia S. Nicola di Bari, con sede in Mercogliano;

parrocchia S. Maria Assunta, con sede in Mercogliano;

parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo, con sede in Ospedaletto d'Alpinolo;

parrocchia di S. Nicola di Bari, con sede in Summonte;

parrocchia di S. Giacomo Apostolo, con sede in S. Angelo a Scala;

parrocchia Maria SS. Addolorata, con sede in Summonte.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreti ministeriali 27 dicembre 1996 e 8 febbraio 1999, richiamato in premessa, relativo alla diocesi di Avellino, nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa sono comprese sessantaquattro parrocchie tutte con sede nella provincia di Avellino.

Art. 3.

A modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 gennaio 1987, modificato con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, richiamato in premessa, relativo alla diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine», nella circoscrizione territoriale della diocesi stessa non è compresa alcuna parrocchia.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Avellino perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Ministro: PISANU

06A00171

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 luglio 2005.

Individuazione del patrimonio dell'Agenzia del demanio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Viste in particolare le modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, apportate dall'art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto l'art. 61, comma 1 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che riconosce all'Agenzia del demanio la natura giuridica di ente pubblico economico;

Visto l'art. 65, comma 2-*bis* del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto lo statuto dell'Agenzia del demanio deliberato dal comitato di gestione il 19 dicembre 2003 e approvato in data 28 gennaio 2004;

Visto il regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Agenzia del demanio deliberato dal comitato di gestione il 12 febbraio 2004 e approvato in data 26 marzo 2004;

Visto in particolare l'art. 3 del citato Statuto dell'Agenzia del demanio concernente il patrimonio dell'ente;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2002, con il quale è stata disposta a decorrere dal 1º gennaio 2001 l'assegnazione dei beni immobili e mobili di proprietà dello Stato alle agenzie fiscali ai sensi e per gli effetti dell'art. 73, comma 5 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 3, comma 5 del citato decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, a norma del quale «Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono pertanto effettuati in regime di neutralità fiscale»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il patrimonio dell'Agenzia del demanio — ente pubblico economico — è costituito da beni mobili e immobili strumentali alla sua attività e da un fondo di dotazione.

Art. 2.

1. Costituiscono patrimonio dell'Agenzia del demanio i beni immobili strumentali all'attività dell'ente individuati nell'elenco allegato sub *A*, che forma parte integrante del presente decreto, nonché quelli destinati a sede degli uffici periferici della stessa Agenzia di cui all'allegato sub *C*, individuati con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il valore di trasferimento e di iscrizione nel bilancio dell'Agenzia del demanio dei beni di cui all'art. 1, è stabilito nell'importo corrispondente alla valutazione effettuata dall'Agenzia del territorio entro centoventi giorni dal presente decreto. Fino alla completa definizione di tale valore, ai beni trasferiti è attribuito un valore provvisorio corrispondente a quello riportato nelle scritture inventariali in possesso dell'Agenzia del demanio. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dall'art. 823 del codice civile relativamente ai beni demaniali trasferiti ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

1. Oltre agli immobili di cui all'art. 2, sono attribuiti all'Agenzia del demanio, in concessione d'uso a titolo gratuito, ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, gli immobili di proprietà dello Stato individuati negli elenchi allegati sub *B1* e sub *B2* che formano parte integrante del presente decreto, rispettivamente sub *B1* per la durata di anni dodici e sub *B2* per la durata di anni due.

2. Il valore di iscrizione nel bilancio dell'Agenzia delle concessioni relative ai suddetti beni è stabilito nell'importo corrispondente alla valutazione effettuata dall'Agenzia del territorio entro centoventi giorni dal presente decreto.

Art. 4.

1. In considerazione della necessità di assicurare all'Agenzia del demanio la disponibilità di uffici funzionali alla propria attività, i seguenti immobili, già ricompresi nell'elenco allegato *A*, sono valutati tenendo in considerazione gli interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione, fmanziati con fondi stanziati sul capitolo 7754 concernente i «Programmi di investimento immobiliare»:

Emilia-Romagna - Bologna - via Azzogardino, 61 - sede filiale regionale dell'Agenzia del demanio;

Lazio - Roma - via Piacenza, 3 - sede filiale regionale dell'Agenzia del demanio e sede Demanio Servizi SpA;

Lazio - Roma - via Barberini, 38 - ex uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Lombardia - Milano - Corso Monforte - sede filiale regionale dell'Agenzia del demanio

Marche - Ancona - via Fermo, 1 - sede filiale regionale dell'Agenzia del demanio;

Toscana - Firenze - via Laura, 64 - sede filiale regionale dell'Agenzia del demanio.

Art. 5.

1. Costituiscono patrimonio dell'Agenzia del demanio i beni mobili strumentali già conferiti dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 5 febbraio 2002.

Art. 6.

1. Il fondo di dotazione dell'Agenzia del Demanio è pari a complessivi € 56.449.000,00 ed è così composto:

a) € 22.449.000,00 quali somme già versate dall'Agenzia a titolo di contributo per spese di investimento non ancora impegnate;

b) € 34.000.000,00 corrispondenti al valore di massima e provvisorio degli immobili non strumentali attribuiti all'Agenzia del demanio, individuati nell'elenco allegato sotto la lettera D. La definitiva valutazione di detti beni ai fini del loro trasferimento ed iscrizione nel bilancio dell'Agenzia del demanio è effettuata dall'Agenzia del territorio entro centoventi giorni dal presente decreto. L'ammontare complessivo del fondo di dotazione sarà aggiornato in funzione di detta definitiva valutazione.

Art. 7.

1. Il presente decreto costituisce titolo per la trascrizione immobiliare e voltura catastale degli immobili in favore dell'Agenzia del demanio.

Le suddette operazioni sono esenti da ogni tributo e diritto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 71

ALLEGATO *A*

Regione	Comune	Indirizzo	Denominazione
EMILIA ROMAGNA	Bologna	Via Azzogardino, 61	Sede Filiale Regionale dell'AdD
LAZIO	Roma	Via Piacenza, 3	Sede Filiale Regionale dell'AdD e sede Demanio Servizi SpA
LAZIO	Roma	Via Quirinale, 28	Sede Direzione Generale dell'AdD
LAZIO	Roma	Via Barberini, 38	Sede Direzione Generale dell'AdD
LIGURIA	Genova	Via Finocchiaro Aprile, 1	Sede Filiale Regionale dell'AdD
LOMBARDIA	Milano	Corso Monforte	Sede Filiale Regionale dell'AdD
MARCHE	Ancona	Via Fermo, 1	Sede Filiale Regionale dell'AdD
MOLISE	Campobasso	Viale Regina Elena, 1	Sede Filale Regionale dell'AdD
TOSCANA	Firenze	Via Laura, 64	Sede Filiale Regionale dell'AdD

ALLEGATO *B1*

Regione	Comune	Indirizzo	Destinazione
SICILIA	Palermo	Piazza Marina - Salita Intendenza, 2	Sede Filiale Regionale dell'AdD
TRENTINO ALTO ADIGE	Bolzano	Piazza Tribunale, 2	Sede Filiale Regionale dell'AdD
VALLE D'AOSTA	Aosta	Via Montmayeur 1/A	Sede Filiale Regionale dell'AdD

ALLEGATO *B2*

Regione	Comune	Indirizzo	Destinazione
CALABRIA	Cosenza	Piazza 11 Settembre, 1	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
CALABRIA	Reggio Calabria	Via dei Bianchi, n° 2	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
CAMPANIA	Caserta	Corso Trieste 8/10	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
EMILIA ROMAGNA	Forli'	Via delle Torri, 6	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
EMILIA ROMAGNA	Modena	Corso Canalgrande, 30	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
EMILIA ROMAGNA	Piacenza	Vicolo Serafini, 4	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
FRIULI VENEZIA GIULIA	Trieste	Viale Miramare, 9	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
PIEMONTE	Novara	Corso Cavallotti, 27	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
PUGLIA	Foggia	Piazza Giordano,1	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
PUGLIA	Lecce	Viale Gallipoli, 37	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
PUGLIA	Taranto	Via Pupino, 92	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
SARDEGNA	Oristano	Via La Marmora 5	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
SICILIA	Caltanissetta	Viale Regina Margherita, 47	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
SICILIA	Messina	Via Monsignor D'Arrigo, 5	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
SICILIA	Siracusa	Via Ruggero VII, 4	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
TOSCANA	Lucca	Corso Garibaldi, 115	Sede Ufficio provinciale dell'AdD
TOSCANA	Siena	Via Banchi di Sotto, 52	Sede Ufficio provinciale dell'AdD

ALLEGATO C

Regione	Comune	Denominazione
ABRUZZO	Pescara	Sede Filiale Regionale dell'AdD
BASILICATA	Matera	Sede Filiale Regionale dell'AdD
CALABRIA	Catanzaro	Sede Filiale Regionale dell'AdD
CAMPANIA	Napoli	Sede Filiale Regionale dell'AdD
FRIULI VENEZIA GIULIA	Udine	Sede Filiale Regionale dell'AdD
LAZIO	Roma	Sede Ufficio Roma Capitale dell'AdD
PIEMONTE	Torino	Sede Filiale Regionale dell'AdD
PUGLIA	Bari	Sede Filiale Regionale dell'AdD
SARDEGNA	Cagliari	Sede Filiale Regionale dell'AdD
UMBRIA	Perugia	Sede Filiale Regionale dell'AdD
VENETO	Venezia	Sede Filiale Regionale dell'AdD

ALLEGATO D

Regione	Comune	Indirizzo	Denominazione
LAZIO	Roma	Via del Commercio, 19/27	Dogana del Porto Fluviale
VENETO	Venezia	Cannaregio, 2139	Direzione Regionale Entrate
VENETO	Vicenza	Corso Palladio, 149	Ufficio Entrate

06A00234

DECRETO 2 gennaio 2006.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata, la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Visti i decreti direttoriali 9 agosto 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002), 5 novembre 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 13 novembre 2002), 26 settembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003), 15 dicembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 296 del 22 dicembre 2003) e 13 settembre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 218 del 16 settembre 2004) concernenti: «Decadenze dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti»;

Visti i decreti direttoriali 26 maggio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 3 giugno 2003) e 22 luglio 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004) recanti: «Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo per la provincia di Roma, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni»;

Considerato che, con sentenza n. 6786/03 in data 25 giugno - 5 agosto 2003, il T.A.R. per il Lazio - Sezione seconda - ha respinto il ricorso proposto dalla Società Video Planet s.r.l.» (plico n. 643 - provincia di Roma) avverso il sopraindicato decreto direttoriale 11 luglio 2001 di approvazione della graduatoria;

Considerato che, con decisione n. 6622/2005 in data 21 giugno 2005 - 24 novembre 2005, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione quarta - ha accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione», il ricorso in appello presentato dalla predetta Società «Video Planet S.r.l.» per l'annullamento della suddetta sentenza n. 6786/2003 del T.A.R. per il Lazio;

Considerato che il Consiglio di Stato ha motivato, tra l'altro, la propria decisione come segue: «Relativamente alle già indicate voci Bl, C2 e C3, restano ferme le conclusioni — in giudicato — cui è pervenuto il primo giudice, nella parte favorevole (seppure per minor punteggio) all'odierna appellante, le cui argomentazioni in sede di appello, intese al conseguimento di un maggior punteggio, non possono invece essere condivise.

Per la voce B1, va infatti osservato che i locali della Video Planet non sono ubicati in zona "totalmente urbanizzata", come sostenuto dall'appellante, bensì in zona solo sufficientemente urbanizzata, come risulta dai contenuti dell'attestazione del Comune versata in atti: sì che appare corretta, sul piano logico, l'attribuzione del punteggio medio, di tre punti l'Amministrazione si era orientata, in un primo momento per zero punti), in luogo del punteggio massimo (6 punti) previsto.

Circa la voce C2, la riduzione del punteggio (da 2 ad 1) assegnato alla controinteressata (Planet Game 2001 s.r.l.), per i servizi igienici, in luogo dell'attribuzione di un ulteriore punto (da 1 a 2) all'appellante si palesa immune dal dedotto vizio di apodotticità, in presenza di una dotazione per entrambi "buona", e non "ottima", alla stregua degli specifici criteri di valutazione di cui al bando di gara.

Sulla voce C3, la rivendicata spettanza di un ulteriore punto in relazione ai "servizi di ristorazione", in ragione della presenza di un ampio vano di mq 90 destinato alla ristorazione, è stata riconosciuta dal primo giudice sulla scorta della planimetria depositata in atti: sulla questione si è formato il giudicato, non inciso dalla odierna doglianza attorea intesa, in sostanza, a conseguire una duplicazione di punteggio con riguardo alla indicata presenza del detto vano».

«Per la voce C6 (ulteriori elementi), il primo giudice ritiene fondata in parte la relativa censura, affermando — condivisibilmente — che la disponibilità di ulteriori servizi igienici avrebbe dovuto costituire oggetto di positiva valutazione da parte della commissione di gara, in quanto la circostanza opposta dall'Amministrazione, secondo cui i bagni della ricorrente si presentavano posti al piano interrato e, quindi, non facilmente fruibili dai giocatori, non poteva comportare l'esclusione in toto del relativo punteggio (dei 4 punti disponibili, alla Video Planet non è stato attribuito alcun punteggio, mentre alla controinteressata (Planet Game 2001 s.r.l.) ne sono stati assegnati 2).

Il Tribunale amministrativo, pur affermando la fondatezza della censura inerente alla mancata positiva valutazione di tale elemento da parte commissione, non si è pronunciato sulla relativa quantificazione in ragione della affermata irrilevanza del correlato punteggio ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

L'assunto appare all'evidenza erroneo: in presenza di una sostanziale identità di situazioni e della incontestata irrilevanza della collocazione dei bagni aggiuntivi al piano interrato, risulta conforme a criteri di logicità l'assegnazione di un punteggio identico a quello attribuito per casi analoghi (*id est*, punti 2 sui 4 previsti, secondo *petitum* dell'appellante).

Dalle esposte considerazioni discende che la odierna appellante aveva titolo al conseguimento di un maggior punteggio (rispetto ai 27 attribuiti) di punti 6 (il rigetto delle restanti censure consente esclusivamente tale incremento).

Il complessivo punteggio di punti 33 comporta la collocazione di Video Planet nella graduatoria di cui al 1° aprile 2005 (allegato n. 15 dei documenti versati in atti in esecuzione dell'incombente istruttorio), al 37° posto, immediatamente a ridosso, quindi, delle prime aspiranti pretermesse dall'assegnazione, sì da non potersi ragionevolmente escludere, alla luce del principio di resistenza, in una situazione alquanto fluida, caratterizzata da innumerevoli episodi di rinuncia e decadenza dei concessionari, la configurabilità di un concreto interesse a coltivare ulteriormente l'impugnativa».

Considerato che, in ottemperanza alla richiamata decisione n. 6622/2005 del Consiglio di Stato, l'Amministrazione è tenuta ad attribuire alla Società Video Planet s.r.l. un punteggio pari a tre punti alla voce progettuale **B1** (urbanizzazione della zona), due punti per la voce **C3** (bevande e piccola ristorazione, bar, ristorante), due punti per la voce **C6** (ulteriori elementi) e dunque un punteggio complessivo di 33 punti;

Considerato che, sempre in ottemperanza alla richiamata decisione n. 6622/2005 del Consiglio di Stato, l'Amministrazione è tenuta ad assegnare alla Società Planet Game 2001 s.r.l., un punteggio pari ad un punto alla voce progettuale **C2** (servizi igienici) e dunque un punteggio complessivo di 45 punti;

Visto il decreto direttoriale 6 luglio 2005 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 2005) recante: «Revoca della concessione n. 144/TI/04, dell'11 maggio 2004, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della Bingo Re s.r.l., in Roma», alla quale è stata trasferita la titolarità della concessione n. 144/02 dalla Società Drugstore 2000 s.r.l. e considerato che tale provvedimento di revoca è stato impugnato con ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio che, in sede cautelare, ha respinto la domanda di sospensione;

Considerato che si ritiene opportuno procedere all'assegnazione della suddetta concessione al concorrente collocato, nella medesima graduatoria della provincia di Roma, nella posizione progressivamente più favorevole e cioè alla Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214),

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Roma, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 163, del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

Regione: LAZIO; Provincia: ROMA

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**19**	**BINGO RE S.R.L.**	**ROMA**	**63**
2	**267**	**PLAY SERVICE S.R.L.**	**ROMA**	**63**
3	**202**	**ROYAL BINGO**	**ROMA**	**61**
4	**264**	**PLAY SERVICE S.R.L.**	**ROMA**	**56**
5	**1355**	**BINGO IMPERO S.R.L.**	**ROMA**	**55**
6	**807**	**CINEBINGO S.P.A.**	**ROMA**	**54**
7	**662**	**BINGOMATICA S.R.L.**	**ROMA**	**53**
8	**853**	**NON SOLO BINGO S.R.L.**	**ROMA**	**52**
9	**1326**	**KELSO S.R.L.**	**ROMA**	**51**
10	**706**	**ELLEPI GES S.R.L.**	**VALMONTONE**	**50**
11	**149**	**COSMIC BOWLING SRL**	**ROMA**	**50**
12	**901**	**HAIEL GAMES SRL**	**ROMA**	**50**
13	**167**	**A.O.G. SRL**	**ROMA**	**49**
14	**677**	**A.O.G. SRL**	**ROMA**	**48**
15	**902**	**HAIEL GAMES SRL**	**ROMA**	**48**
16	**815**	**CINEBINGO SPA**	**ROMA**	**48**
17	**1318**	**DUBRA SRL**	**ROMA**	**47**
18	**816**	**CINEBINGO SPA**	**ROMA**	**47**
19	**235**	**BINGO SEVEN SPA**	**ROMA**	**46**
20	**279**	**INTERTUR S.R.L.**	**ROMA**	**46**
21	**1145**	**PLANET GAME 2001**	**ROMA**	**45**
22	**1138**	**BINGO IMPERO**	**ROMA**	**41**
23	**1213**	**BINGO OASIS SRL**	**ROMA**	**40**
24	**1210**	**BINTEGRAL SRL**	**ROMA**	**39**
25	**1274**	**UNIVERSAL BINGO**	**ROMA**	**39**
26	**924**	**PLAYNET SRL**	**ROMA**	**39**
27	**385**	**DOMUS BINGO SRL**	**ROMA**	**38**
28	**190**	**SERMARINI MARIO**	**CIVITAVECCHIA**	**38**
29	**652**	**LIDOMATIC SRL**	**ROMA**	**37**
30	**1214**	**BINGO OASIS SRL**	**ROMA**	**36**
31	896	SOCCER POINT SRL	TIVOLI	36
32	131	EURO BINGO SRL	ROMA	36
33	765	HAIEL GAMES SRL	ROMA	36
34	1356	AURO BINGO SRL	ROMA	35
35	366	TRIS IMM.RE SRL	CIAMPINO	35
36	643	VIDEO PLANET S.R.L.	ROMA	33
37	656	BINGO NET SRL	ROMA	32
38	418	LEONI GLAUCO	ROMA	32
39	426	DEDIAL SNC	ROMA	31
40	179	DECA SISTEM SRL	ROMA	31
41	909	GIULIANI ANDREA	ROMA	31
42	411	PONTISSO GIANCARLO	MONTEROTONDO	31
43	1163	EQUALSYSTEM SRL	ROMA	30
44	669	A.O.G. SRL	ROMA	30
45	678	DEA BENDATA SRL	ROMA	30
46	1208	BINTEGRAL SRL	ROMA	29
47	1234	FREE DAYS BINGO	ANZIO	29
48	1074	BINGO TERZO MILLENNIO SRL	ROMA	29
49	1111	NEW DEAL SRL	POMEZIA	26
50	921	PLAYNET SRL	ROMA	26
51	18/T	SOC. VITTORIA UNO	ROMA	25
52	920	NUTI MARIO	ROMA	23
53	1159	IMPRESA COSTRUZ. SNC	ZAGAROLO	22
54	324	NUOVA PROMOCLUB SRL	ROMA	22
55	889	BEFRA SRL	ROMA	18
56	376	MARTINI RENATO	ROMA	18
57	847	BINGO STAR SRL	ROMA	16
58	521	BINGO STAR SRL	ROMA	15
59	520	BINGO STAR SRL	ROMA	15
60	1104	STRADAIOLI GROUP	ARICCIA	14
61	522	BINGO STAR SRL	ROMA	13

N.B. – in grassetto sono indicate le concessioni di prima assegnazione.

2. La Società Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214) dovrà ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulla Società tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. La Società Bingo Oasis s.r.l. (plico n. 1214) dovrà provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di € 5.165. Inoltre, entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, la Società in parola dovrà approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001, nonché, nell'interesse generale, gli effetti dei provvedimenti *medio tempore* adottati in relazione alla graduatoria della provincia di Roma.

4. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 2 gennaio 2006

Il direttore: TAGLIAFERRI

06A00233

DECRETO 5 gennaio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 21.019 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto Ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 gennaio 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 gennaio 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo isti-

tuito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 gennaio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota.*

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2006

Il direttore: CANNATA

06A00266

DECRETO 5 gennaio 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a ottantasette giorni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la asparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 5 gennaio 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 21.019 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 16 gennaio 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a ottantasette giorni con scadenza 13 aprile 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 gennaio 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente. nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota.*

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2006

Il direttore: CANNATA

06A00267

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 dicembre 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «M.G. Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», in Falciano del Massico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto il verbale in data 8 maggio 2001 con il quale l'assemblea straordinaria della società cooperativa M.G. Società cooperativa agricola a responsabilità limitata in sigla Soc. Coop. AGR M.G., con sede in Falciano del Massico, codice fiscale 02155640614, ha deliberato lo scioglimento anticipato dell'ente ai sensi dell'art. 2448 del codice civile con nomina di un liquidatore nella persona del sig. Tesone Francesco;

Considerato che il liquidatore sig. Tesone Francesco è deceduto in data 29 marzo 2003;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del suindicato liquidatore ai sensi e per gli effetti del soprarichiamato art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Il rag. Guido Sorvillo nato a Sparanise il 21 giugno 1947 con studio in Sparanise alla piazzetta Graziadei, 40, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «M.G. Società cooperativa agricola a responsabilità limitata» in sigla «Soc. Coop. AGR. M.G.», con sede in Falciano del Massico, costituita in data 18 febbraio 1994 per rogito dott. Paolo Provitera - Carinola, codice fiscale 02155640614, in sostituzione del sig. Pezone Francesco deceduto.

Caserta, 19 dicembre 2005

Il direttore provinciale reggente: RUGGIERO

06A00155

DECRETO 21 dicembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «M.B. Service», in Empoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 16 novembre 2005;

Considerata la relazione di mancata revisione datata 12 luglio 2005;

Decreta:

Il liquidatore ordinario della società cooperativa «M.B. Service» con sede a Empoli in via Tripoli n. 40, costituita in data 11 settembre 2003 con rogito notaio dott.ssa Valeria Pansa Longobardo di Empoli, iscritta nel registro delle imprese al n. 05350320486 e al R.E.A. n. 540296, signor Bonaldi Roberto, nominato liquidatore in data 28 gennaio 2005 è sostituito dal dott. Marco Laforgia, con studio a Firenze in via C. Landino n. 7/a.

Firenze, 21 dicembre 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

06A00133

DECRETO 21 dicembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «G.S.A. Gestione servizi aziendali», in Signa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 16 novembre 2005;

Considerata la relazione di mancata revisione datata 29 giugno 2005;

Decreta:

Il liquidatore ordinario della società cooperativa «G.S.A. Gestione servizi aziendali» con sede in loc. San Mauro - Signa, in via dei Bassi n. 40/s, costituita in data 16 marzo 2000 con rogito notaio dott. Giorgio Mario Calissoni di Pistoia, iscritta nel registro delle imprese al n. 45859/2000 e al R.E.A. n. 513720, sig.ra Rodriguez Hernandez Paula del Socorro, nominata liquidatore in data 19 dicembre 2001 è sostituito dal dott. Nicola Ermini, con studio a Firenze in delle Mantellate n. 9.

Firenze, 21 dicembre 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

06A00134

DECRETO 21 dicembre 2005.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «I Pellettieri», in Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 16 novembre 2005;

Considerata la relazione di mancata revisione datata 1° giugno 2005;

Decreta:

Il liquidatore ordinario della società cooperativa «I Pellettieri» con sede a Firenze in via Ghibellina n. 2, iscritta nel registro delle imprese al n. 01941730648 e al R.E.A. n. 535642, sig. Gaeta Carmine Antonio, nominato liquidatore in data 17 novembre 2003 è sostituito dal dott. Marco Laforgia, con studio a Firenze in via C. Landino n. 7/a.

Firenze, 21 dicembre 2005

Il direttore provinciale: MUTOLO

06A00135

DECRETO 23 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Europa soc. coop. agricola a r.l.», in Lavello.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2005, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, della seguente società cooperativa:

1) «Europa soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), via Ginestrelli n. 12, costituita per rogito notaio dott.ssa Ornella Del Gaudio, in data 22 gennaio 1991, repertorio n. 6575, codice fiscale n. 01072480765, B.U.S.C. n. 2473/256071.

Potenza, 23 dicembre 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

060A00138

DECRETO 27 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Gates a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Gates» a r.l., BUSC n. 2341, con sede in L'Aquila, costituita in data 12 novembre 2001 per rogito del notaio Vincenzo Galeota, repertorio n. 88963, iscritta al n. 33910 del registro società.

L'Aquila, 27 dicembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

06A00156

DECRETO 27 dicembre 2005.

Scioglimento della piccola società cooperativa «DAR a r.l.», in Sulmona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

piccola società cooperativa «DAR» a r.l., BUSC n. 2362, con sede in Sulmona, costituita in data 15 maggio 2002 per rogito del notaio Vittorio Altiero, repertorio n. 29264, iscritta al n. 104090 del registro società.

L'Aquila, 27 dicembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

06A00157

DECRETO 27 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «SE.STER. a r.l.», in Scurcola Marsicana.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 17 novembre 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «SE.STER» a r.l., BUSC n. 2006, con sede in Scurcola Marsicana, costituita in data 9 novembre 1990 per rogito del notaio Margherita Millozza, repertorio n. 2749, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 29 novembre 1990 ed iscritta al n. 3691 al registro società.

L'Aquila, 27 dicembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

06A00158

DECRETO 30 novembre 2005.

Rinnovo del comitato provinciale I.N.P.S. di Vicenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VICENZA

Visto il precedente decreto n. 19105 del 4 dicembre 2001, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 2002 data fissata per la decorrenza del quadriennio di durata in carica;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo del predetto comitato;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto inoltre l'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Considerati i dati della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sullo stato dei settori economici produttivi relativi alla Provincia di Vicenza;

Acquisiti i dati forniti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, con riguardo a: organizzazione territoriale, attività svolte a favore degli associati, modalità di apertura degli uffici nell'arco della settimana, e ogni notizia concernente la partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale, locale e/o aziendale;

Tenuto conto degli elementi di valutazione in possesso della scrivente direzione provinciale del lavoro con riferimento all'attività di conciliazione delle controversie individuali e plurime;

Rilevato, pertanto, il grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali interessate direttamente all'attività dell'istituto, desunto dalla valutazione comparativa delle varie attività svolte;

Viste le designazioni pervenute;

Decreta:

Il comitato provinciale INPS, di Vicenza è ricostituito come segue:

a) rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Deganello Vittorino, designato da CISL;
Doppio Maurizio, designato da CISL;
Beato Beppino, designato da CISL;
Dal Cortivo Egidio, designato da CISL;
Cestonaro Andrea, designato da CGIL;
De Rossi Diego, designato da CGIL;
Di Maria Agostino, designato da CGIL;
Dalla Valle Mario, designato da UIL;
Rizzo Giannino, designato da UIL;
Lorenzoni Daniele, designato da UGL;
Peruffo Giovanna, designato da CIDA;

b) rappresentanti dei datori di lavoro:

Beltrame Franco, designato da Ass.ne Ind.li provincia di Vicenza;

Pasin Carlo, designato da Confcommercio Vicenza;

Cichellero Massimo, designato da Unione agricoltori Vicenza;

c) rappresentanti dei datori di lavoro autonomi:

Marangoni Alberto, designato da Associazione artigiani;

Frigo Lucio, designato da Confcommercio Vicenza;

Cuman Giampaolo, designato da Federazione provinciale CC.DD;

d) direttore pro tempore della direzione provinciale del lavoro di Vicenza;

e) direttore pro tempore della ragioneria provinciale dello Stato;

f) direttore pro tempore della sede provinciale I.N.P.S.

Il comitato, come sopra costituito, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, dura in carica quattro anni a decorrere dal 14 gennaio 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Vicenza, 30 novembre 2005

Il direttore provinciale reggente: MONACO

06A00192

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366» laddove rinnovando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Atteso che le sotto elencate società cooperative sono in liquidazione da oltre un quinquennio;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa direzione provinciale del lavoro, delle visure camerali acquisite che le sotto elencate società cooperative, in liquidazione, non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Riconosciuta la propria competenza;

Disponesi:

Le cooperative di seguito indicate sono cancellate dal registro delle imprese:

01) società cooperativa a r.l. «Magna Litterae soc. coop.va a r.l.», con sede in Potenza via O. Gavioli n. 1, cosituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 28 giugno 1990, repertorio n. 118269, registro società n. 4805, codice fiscale n. 010661530760, B.U.S.C. n. 2359/249418;

02) società cooperativa a r.l. «Teleservice soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, via Ionio n. 24, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti in data 12 aprile 1990, repertorio n. 8509, registro società n. 4727, codice fiscale n. 010448520769, B.U.S.C. n. 2328/248145.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori o chiunque abbia un interesse può presentare a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390204 - fax 097156574, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine questa direzione provinciale del lavoro comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle sopra citate società cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.

Potenza, 23 dicembre 2005

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

06A00137

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Agrituristica Casellone a r.l.», in Alberobello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artticoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrituristica Casellone a r.l.», con sede in Alberobello (Bari), costituita in data 16 ottobre 1987 con atto a rogito del notaio dott. Ennio Cisternino di Martina Franca (Brindisi), codice fiscale n. 03819210729, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Calderoni, nato a Bari il 23 luglio 1952, con studio in Taranto, via Minniti n. 144, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00168

DECRETO 7 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Circolo nuova Italia S. Sebastiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sedriano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artticoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Circolo nuova Italia S. Sebastiano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sedriano (Milano), costituita in data 7 gennaio 1955 con atto a rogito del notaio dott. Schiavo Marcello di Laveno Mombello (Milano), R.E.A. n. 463886, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Greco Pierpaolo, nato a Catanzaro il 2 febbraio 1975, con studio in Torino, via D. Bertolotti n. 15, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00166

DECRETO 14 dicembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Alpa - Soc. coop. a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli artticoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Alpa - Soc. coop a r.l.», con sede in Milano, costituita in data 22 aprile 1991 con atto a rogito del notaio dott. Capaccioni Fabio di Monza (Milano) R.E.A. n. 1367903, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Stefano Francesco, nato a Palermo l'8 agosto 1958, con studio in Limbiate (Milano), via Fleming n. 6/L, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A00167

DECRETO 28 dicembre 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo «Istituto Giordano Spa», Bellaria Igea Marina ad emettere, ai sensi del decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 93, certificazione CE nell'area di attività «Organismo notificato» in materia di attrezzatura a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 concernente il recepimento nella legislazione italiana della direttiva 97/23/CE relativa alle attrezzature a pressione;

Vista l'autorizzazione concessa con decreto ministeriale del 24 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2002, all'Istituto Giordano Spa con sede legale in via Rossini n. 2 - Bellaria Igea Marina;

Esaminata la domanda di rinnovo presentata in data 26 maggio 2005 e successive integrazioni;

Verificata la sussistenza dei requisiti iniziali che hanno determinato l'autorizzazione di cui al decreto 12 ottobre 2001;

Decreta:

Art. 1.

1. L'autorizzazione rilasciata all'Istituto Giordano Spa di cui al decreto 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 2002, ad emettere certificazione di conformità delle attrezzature a pressione alla direttiva 97/23/CE è rinnovata per ulteriori tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00173

DECRETO 29 dicembre 2005.

Procedure concernenti le domande di agevolazione, presentate nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, che ha istituito il fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (F.I.T.);

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001 per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'11 maggio 2001, n. 1034240 esplicativa delle modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni del F.I.T.;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la circolare della Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese del 7 maggio 2002 che interrompe i termini previsti dalla normativa per la presentazione delle istruttorie relative ai programmi presentati a partire dal 18 marzo 2002;

Visto il decreto 7 gennaio 2003 del Ministero delle attività produttive che sospende i termini di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), e in particolare l'art. 1, comma 354, che prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca», con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto il decreto 7 aprile 2005 del Ministro delle attività produttive che al punto *a)* dell'art. 1 stanzia l'importo di 200 milioni di euro per i programmi proposti dalle imprese antecedentemente al 14 gennaio 2003, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 16 gennaio 2001;

Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005 che, in una prima ripartizione delle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assegna alla legge n. 46/1982 (FIT) 760 milioni di euro;

Considerato che, con apposito decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, verranno definite le specifiche modalità di utilizzazione delle risorse di cui al medesimo art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Considerata l'opportunità di procedere alla valutazione, nei limiti delle risorse disponibili appositamente assegnate, dei programmi presentati nel periodo compreso tra il 18 marzo 2002 e il 13 gennaio 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Le imprese interessate devono comunicare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, pena la decadenza della domanda, il loro perdurante interesse sia allo svolgimento del programma a suo tempo presentato anche in relazione alla sua attualità tecnologica sia alla valutazione del programma stesso ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 46/1982. Contestualmente, le stesse imprese devono comunicare l'assenso all'eventuale concessione dell'agevolazione nella misura e con le modalità che saranno indicate dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ove i programmi siano ricompresi nelle tipologie da definire nel medesimo decreto.

2. Per i programmi che potranno essere agevolati con le modalità indicate dal decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono riservate risorse pari al 20% di quelle assegnate alla legge n. 46/1982 (FIT) dalla delibera CIPE del 15 luglio 2005.

3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere indirizzata, esclusivamente tramite raccomandata A/R, al competente Ufficio C1 del Ministero delle attività produttive, Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese - via Giorgione n. 2b - 00147 Roma, il quale procederà nella fase attuativa ad opportuni e puntuali controlli ispettivi.

4. Copia delle suddetta comunicazione deve essere altresì inviata, allegando i bilanci depositati relativi agli ultimi due esercizi utili, alla banca concessionaria presso la quale è stata a suo tempo inoltrata la domanda di agevolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2005

Il Ministro: SCAJOLA

06A00236

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 73/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce — tra l'altro — la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992 e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;

Visto l'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), concernente la predisposizione di un Programma di infrastrutture strategiche, e visto l'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che — oltre a modificare la norma citata — reca specifici limiti d'impegno per finanziare gli interventi inclusi nel suddetto Programma;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi sopra citate, ammettendo a finanziamento — nell'ordine — numerosi interventi sulla base delle graduatorie predisposte dalla Commissione ex art. 6 della legge n. 211/1992 e, successivamente, dalla C.A.V.;

Vista la delibera 3 maggio 2001,n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), con la quale:

è stato approvato, tra gli altri, l'intervento del comune di Bologna, denominato «metropolitana leggera

automatica linea Staveco-Fiera, 1° lotto tratta Stazione FS-Fiera Michelino», del costo di 399.705000.000 lire (206.430.404,85 euro) ed al quale, per incapienza di fondi, è stato assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, pari al 60% di 292.407.000.000 lire (151.015.612,49 euro), che costituisce il costo dell'opera approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che viene finanziato a valere sui fondi stanziati dalle leggi n. 488/1999 e 388/2000;

i soggetti beneficiari di interventi collocatisi utilmente agli ultimi posti di graduatoria e destinatari quindi di finanziamenti inferiori a quelli richiesti sono stati invitati, per garantire la realizzazione globale dell'opera proposta, a provvedere all'adeguamento dei progetti in funzione delle ridotte disponibilità attribuite — ricercando soluzioni economicamente più convenienti ma tali da assicurare comunque la piena funzionalità dell'intervento — ovvero a provvedere al reperimento di maggiori quote di cofinanziamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito dei «Sistemi urbani», l'intervento denominato «Bologna metropolitana», per il quale indica un costo di 877.977.000 euro;

Vista la delibera 14 febbraio 2002, n. 2 (*Gazzetta Ufficiale* n. 100/2002 - errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 116/2002), con la quale questo Comitato ha preso atto che taluni soggetti titolari di interventi destinatari di finanziamenti inferiori a quelli richiesti hanno provveduto ad adeguare i propri progetti attenendosi alle direttive sopra indicate, mentre il comune di Bologna, pur avendo proceduto ad un ridimensionamento dell'intervento anche in termini di costo, ha ritenuto di non poter realizzare un'opera valida entro i corrispondenti limiti di spesa e, impegnandosi a reperire i maggiori finanziamenti necessari, ha quindi deciso di attuare l'intervento secondo un'ulteriore soluzione progettuale, del costo di 171.560.000 euro ed alla quale è assegnato un contributo di 90.610.000 euro, pari al 52,81% del suddetto costo;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale questo Comitato ha proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi, individuando in particolare per il suddetto intervento di Bologna, a fronte del citato costo di 171.560.000 euro, un contributo in termini di volume d'investimenti di 90.609.264,20 euro, che alla data della delibera stessa corrispondeva ad un limite d'impegno di 8.745.008,66 euro imputato a carico delle menzionate leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;

Vista la delibera 1° agosto 2003, n. 67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258/2003), con cui:

è stato approvato il progetto preliminare della «linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna, tratta Staveco-Stazione-Michelino, ed opere connesse» del costo complessivo di 431,829 Meuro, linea la cui tratta 1 è costituita dall'opera finanziata a valere sulle risorse recate dalla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti;

è stato assegnato un contributo in termini di volume d'investimenti di 216,171 Meuro a valere sulle risorse stanziate dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, contributo finalizzato alla copertura del costo di realizzazione della prima fase di attuazione della tratta 2 della linea 1 (Stazione-Staveco);

Vista la sentenza 8 luglio 2004, n. 233, con la quale la Corte costituzionale ha annullato la richiamata delibera n. 67/2003 nel presupposto che non si fosse realizzata l'intesa con la regione interessata, prevista dall'art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la delibera 18 marzo 2005, n. 22, con la quale, tra l'altro, a fronte di richieste di rimodulazione di interventi precedentemente approvati e di richieste di approvazione di nuovi interventi, questo Comitato:

ha rilevato l'opportunità di rinviare ad altra seduta le valutazioni in merito al suddetto intervento di Bologna — per il quale, con nota 17 novembre 2004, n. 1521 (TIF 5)/211, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva formulato una richiesta di rimodulazione — in attesa di ulteriori accertamenti istruttori e di approfondimenti sulla fruibilità delle risorse previste dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, poi convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;

ha approvato programmaticamente due interventi proposti dal comune di L'Aquila denominati «tranvia su gomma, tratta Piazza Palazzo-Collemaggio park» e «impianto a fune ad agganciamento temporaneo dei veicoli per il collegamento tra L'Aquila (parcheggio di Collemaggio), Roio Poggio e Monteluco di Roio», e due interventi proposti dal Comune di Latina —- denominati «tranvia su gomma tra stazione FS e Latina centro» e «linea 2 della tranvia leggera su gomma Latina centro-nuovi quartieri» — subordinandone l'approvazione definitiva al parere favorevole della citata C.A.V. e rinviandone il finanziamento ad altra seduta del Comitato;

Considerato che con nota 19 novembre 2004, n. 5360, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un prospetto riepilogativo delle risorse recuperabili «dagli impegni assunti a favore della Cassa depositi e prestiti», quantificandole in 5.469.063,20 euro in termini di limiti d'impegno, e considerato che solo parte delle citate risorse è stata utilizzata con delibera 20 dicembre 2004, n. 112, per l'attribuzione, all'intervento «Verona-sistema tranviario, di un contributo in termini di volume d'investimenti di 8.648.616,74 euro, destinato a reintegrare parte dei fondi andati in economia e ad assicurare così il completamento della copertura finanziaria;

Considerato che dai chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 17 dicembre 2004, n. 1655/211, emerge che per l'intervento di Bologna vengono proposte modifiche relative ad una parte del tracciato ed alla tecnologia, con passaggio da metropolitana leggera automatica a metrotranvia dotata di tratte anche in superficie e in sede promiscua, e che alcune proposte avanzate dal comune non sono

ritenute condivisibili dall'amministrazione di settore in quanto — come rilevato anche dalla C.A.V. — gli eventuali percorsi in superficie, relativi a tratte da esaminare in futuro, dovranno essere realizzati in sede totalmente riservata per non vanificare le prestazioni dell'intero sistema e per non rendere improduttivo l'investimento della tratta in galleria e attrezzato con standard di metropolitana;

Considerato che nel corso della riunione preliminare del 23 novembre 2004, è stato concordato di proporre a questo Comitato, in relazione alle limitate risorse all'epoca considerate disponibili, il finanziamento degli interventi del comune de L'Aquila limitatamente alla progettazione, concentrando le disponibilità sugli interventi di Latina, che fruiscono anche di risorse private e che quindi verrebbero finanziati per intero;

Considerato, come emerso nel corso della riunione preliminare del 21 dicembre 2004:

che l'intervento di Bologna finanziato a carico della legge n. 211/1992 costituisce un lotto funzionale dell'intervento approvato, nell'ambito del 1° Programma delle opere strategiche, con la citata delibera n. 67/2003, annullata dalla Corte costituzionale;

che il nuovo progetto preliminare elaborato dal comune per l'intera linea 1 e da presentare nuovamente per il parziale finanziamento a carico della legge n. 443/2001 prevede, oltre alla tratta approvata con delibera n. 2/2002, un'estensione verso ovest e non più verso sud, con realizzazione di un servizio di tipo tranviario e con tratte anche in superficie, oggetto delle richiamate considerazioni;

che le modifiche in precedenza specificate, apportate alla tratta finanziata a carico della legge n. 211/1992 in relazione al suddetto nuovo progetto, costituiscono non tanto una rimodulazione — come da presentazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — quanto piuttosto una modifica radicale del progetto sia in termini di tecnologia (trattandosi di metrotranvia in luogo di metropolitana automatica), sia in termini di frequenza e capacità di trasporto, che sono ora equiparabili ad un sistema di autobus ad elevata capacità a fronte dell'offerta triplicata della metropolitana, con conseguenti maggiori costi di gestione imputabili ad un contingente di personale stimato in 150 unità, non previsto per il progetto iniziale;

che la tratta sopra citata rappresenta un lotto funzionale di un'opera da valutare nella sua interezza e ancora non giunta a definizione dell'iter procedurale, in quanto priva di tutte le prescritte autorizzazioni e da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale;

Considerato che il contributo attribuito alla tratta 2 della linea 1 a valere sulle risorse dell'art. 13 della legge n. 166/2002 e resosi disponibile a seguito dell'annullamento della delibera n. 67/2003 nella seduta odierna è stato utilizzato per il parziale finanziamento del «sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma» e del «sistema di trasporto rapido costiero di Rimini»;

Ritenuto di definanziare l'intervento di Bologna in attesa di una sua adeguata valutazione nell'ambito della configurazione dell'intera linea 1 e di destinare i fondi così liberatisi, unitamente alle ulteriori disponibilità derivanti dalle suddette rideterminazione degli impegni, al finanziamento della progettazione delle opere di L'Aquila ed al finanziamento delle opere di Latina sopra individuate;

Delibera:

1. *Definanziamento.*

Il contributo di 90.609.264,20 euro, in termini di volume d'investimenti, assegnato da ultimo con delibera n. 99/2002 all'intervento di Bologna denominato «metropolitana leggera automatica linea Staveco-Fiera, tratta funzionale Stazione FS-Fiera Michelino», è revocato.

2. *Assegnazione contributi.*

2.1. Agli interventi indicati nel prospetto di cui appresso è assegnato un contributo, in termini di volume d'investimenti, pari al 60% del costo:

(importi in milioni di euro)

SOGGETTO PROPONENTE	DESCRIZIONE INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	VOLUME INVESTIMENTI	
			%	IMPORTO
Comune di Latina	Tranvia su gomma tra stazione FS e Latina centro	88,121	60%	52,873
Comune di Latina	Linea 2 della tranvia leggera su gomma Latina centro-nuovi quartieri	47,586	60%	28,552
	TOTALI	135,707		81,425

2.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a definire, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data della presente delibera, le quote di limiti di impegno attribuite agli interventi di cui al punto 2.1, precisando le leggi su cui l'onere viene a gravare e dandone la relativa comunicazione appena possibile alla segreteria di questo Comitato.

2.3. L'approvazione definitiva degli interventi di cui al citato punto 2.1 e l'assegnazione definitiva del relativo contributo rimangono subordinate alla sottoposizione degli interventi stessi alla C.A.V. ed alla conseguente valutazione positiva che dei medesimi darà la commissione.

3. *Finanziamento progettazione.*

3.1. Per la progettazione dell'intervento denominato «tranvia su gomma - tratta Piazza Palazzo-Collemaggio park» è assegnato al comune di L'Aquila un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 0,348 Meuro, pari al 60% del costo della progettazione stessa (0,580 Meuro).

3.2. Per la progettazione dell'intervento denominato «impianto a fune ad agganciamento temporaneo dei veicoli per il collegamento tra L'Aquila (parcheggio di Collemaggio), Roio Poggio e Monteluco di Roio» è assegnato al comune di L'Aquila un contributo, in termini di volume d'investimenti, di 0,240 Meuro, pari al 60% del costo della progettazione stessa (0,400 Meuro).

3.3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a definire, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla data della presente delibera, le quote di limiti di impegno attribuite alle progettazioni degli interventi di cui ai punti 3.1 e 3.2, precisando le leggi su cui l'onere viene a gravare e dandone la relativa comunicazione, appena possibile, alla Segreteria di questo Comitato.

4. Clausole finali.

Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 180

06A00231

DELIBERAZIONE 27 maggio 2005.

Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Terni. (Deliberazione n. 68/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato, da ultimo, del decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che include, nei «corridoi trasversali e dorsale appenninica» tra i sistemi ferroviari, la infrastruttura «trasversale ferroviaria Orte-Falconara», per la quale indica un costo di 1.926,384 Meuro ed una disponibilità di 273,722 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale, in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in ordine al 1º Programma delle infrastrutture strategiche, riporta in apposito allegato l'elenco delle opere potenzialmente attivabili nel periodo considerato, tra le quali è inclusa la «trasversale ferroviaria Orte-Falconara»;

Vista la nota 10 maggio 2005, n. 237, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria relativa alla «Direttrice Orte-Falconara - raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Terni»;

Considerato che l'intervento è compreso tra le «infrastrutture di preminente interesse nazionale» incluse nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Umbria, sottoscritta il 24 ottobre 2002;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'asset di riferimento del progetto in esame è rappresentato dalla linea ferroviaria Orte-Falconara e, in particolare, dal progetto «raddoppio Spoleto-Terni e nodo Falconara», incluso tra i progetti di investimento relativi alla rete fondamentale nel Contratto di programma 2001-2005, intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) S.p.a.;

Considerato che gli altri progetti di investimento che concorrono alla realizzazione del potenziamento e del raddoppio completo della trasversale ferroviaria Orte-Falconara sono il «potenziamento infrastrutturale Orte-Falconara», del pari inserito nel suddetto Contratto di programma, nonché il «raddoppio Foligno-Fabriano» e il «raddoppio PM 228-Castelplanio», entrambi ricompresi, tra i progetti *ex lege* n. 443/2001, nel Piano delle priorità degli interventi ferroviari (PPI) - edizione aprile 2004, che questo Comitato, con delibera 20 dicembre 2004, n. 91, ha approvato per l'anno 2005 e, in via programmatica, per gli anni successivi;

Considerato che nel citato PPI è incluso anche il progetto «raddoppio Spoleto-Terni e nodo Falconara» e che detto progetto è ricompreso tra gli interventi per i quali sono state richieste maggiori risorse in sede di quantificazione del fabbisogno 2005, giusta indicazioni che troveranno esplicitazione nel 4º *addendum* al citato Contratto di programma, in fase di formalizzazione;

Considerato, in particolare, che per il complesso progetto in questione le tabelle del PPI - edizione aprile 2004 riportano un costo a vita intera di 799,9 Meuro per il quale risultano disponibili 69,7 a carico della legge finanziaria 2001, mentre 526,2 Meuro sono inclusi nel fabbisogno 2005 di cui all'alinea precedente;

Considerato che il CUP assegnato al progetto è il seguente: J 6 1 H 0 2 00009 0008;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento proposto ha per obiettivo il superamento delle attuali limitazioni all'incremento dell'offerta complessiva sulla linea Orte-Falconara, limitazioni dovute alla presenza dei «colli di bottiglia» costituiti da binario unico, pendenza eccessiva e raggi di curvatura molto ridotti nei tratti tra Terni e Spoleto e tra Fossano di Vico e Fabriano;

che, come esposto in premessa, sulla intera linea ferroviaria Orte-Falconara sono previsti, per un costo complessivo stimato in circa 3.000 Meuro, altri interventi che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di recuperare gli attuali ampi spazi di acquisizione del trasporto ferroviario, pervenendo a percentuali di ripartizione del traffico tra strada e ferrovia analoghe a quelle riscontrabili lungo altre direttici nazionali nelle quali si è già realizzato un cadenzamento orario del servizio e viene offerta una capacità di trasporto adeguata alla domanda;

che in particolare l'intervento di cui al progetto sottoposto a questo Comitato consiste, più che in un mero raddoppio della linea esistente, nella realizzazione di una nuova linea ferroviaria a semplice binario con tracciato diverso da quello della linea attuale e con previsione di esercizio di tipo bidirezionale come è previsto resti bidirezionale l'esercizio sulla linea esistente;

che il nuovo tratto di linea che costituisce un collegamento «diretto» tra le stazioni di Terni e Spoleto, di lunghezza pari a 22 km circa, si svolge quasi interamente in galleria;

che la galleria principale, di lunghezza pari a 19 km circa, è dotata di un «posto di servizio» intermedio con binario di incrocio e precedenza ed è affiancata da una galleria di soccorso, interconnessa alla principale tramite cunicoli di evacuazione ogni 250 m e servita da pozzi di ventilazione ed estrazione fumi, che, in futuro, potrebbe essere utilizzata per la realizzazione del secondo binario;

che, lato Terni, la nuova linea si affianca planimetricamente alla linea esistente fino all'imbocco della

galleria naturale, mentre, lato Spoleto, il nuovo tracciato, tra l'uscita della suddetta galleria e la stazione ferroviaria attraversa un tratto antropizzato;

che le altre principali opere civili sono costituite da:

due gallerie lato Spoleto, di cui una artificiale, per l'attraversamento di una cava;

un viadotto di 65 m per l'allineamento del nuovo tracciato con i binari della stazione di Spoleto;

opere d'arte per la risoluzione di interferenze con la rete di viabilità e la rete idrografica;

che il nuovo tratto di linea sarà dedicato, nei due sensi di marcia, al traffico passeggeri a media e lunga percorrenza ed al traffico dei treni merci carichi, mentre la linea esistente sarà dedicata al traffico locale ed al transito, nelle ore notturne, dei treni merci scarichi;

che il progetto preliminare dell'opera è stato trasmesso dal soggetto aggiudicatore, R.F.I. S.p.a., al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle altre amministrazioni competenti, alla regione Umbria, ai comuni di Spoleto e Terni, nonché agli enti gestori delle interferenze;

che il comune di Spoleto, con deliberazione del consiglio comunale del 15 ottobre 2003, n. 160, ha richiesto al soggetto aggiudicatore, per il tramite della regione Umbria, di rivedere il progetto preliminare presentato in ordine alle infrastrutture stradali interferite nella zona di imbocco della galleria principale;

che il comune di Terni, che già aveva preso atto dei benefici indotti dall'attuazione dell'intervento in questione, con nota 22 ottobre 2003, n. 9458/IU, ha, tra l'altro, richiesto opere complementari al progetto;

che la regione Umbria, con delibera di Giunta 2 dicembre 2003, n. 1823, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, in merito alla localizzazione urbanistica ed alla compatibilità dell'opera, tenuto conto dei pareri espressi dai citati comuni di Spoleto e Terni, nonché dal «Servizio programmi per l'assetto del territorio» e dal «Servizio geologico della Direzione regionale politiche territoriali ambiente e infrastrutture» della medesima regione;

che parere favorevole, con prescrizioni, in ordine alla compatibilità ambientale ha espresso altresì il Ministero per i beni e le attività culturali con nota 19 gennaio 2004, n. ST/407/2006/2003, sulla base della relazione della Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio - Servizio IV paesaggio, recependo le indicazioni delle competenti Soprintendenze e formulando ulteriori osservazioni;

che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Commissione speciale VIA, acquisiti chiarimenti ed elementi integrativi, ha espresso, con deliberazione 27 maggio 2004, n. 3666/04, parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, sul progetto preliminare dell'opera;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e le raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare, esponendo le motivazioni in caso di mancato recepimento di osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore viene individuato in RFI S.p.a.;

che il tempo complessivo dall'espletamento delle attività progettuali ed autorizzative residue alla messa in esercizio dell'opera è stimato in circa 10 anni;

sotto l'aspetto finanziario:

che in progetto il costo complessivo dell'intervento è stato quantificato in 529.000.000 euro, così articolati:

(Importi in Meuro)

Voce	Importo	%
Opere ferroviarie (comprese opere extralinea e di riambientalizzazione)	433,1	81,9
Imprevisti	43,3	8,2
Servizi di ingegneria e alta sorveglianza	35,7	6,7
Costi interni RFI (fino alla consegna dell'opera)	6,5	1,2
Spese generali del committente	10,4	2,0

che il costo delle diverse categorie di opere è stato desunto sulla base di un costo tipologico di riferimento, individuato in relazione ad opere similari già realizzate o frequentemente impiegate negli interventi ferroviari e con richiamo all'elaborato prodotto dalla Società Italferr nel gennaio 2003 per la valutazione dei progetti preliminari ex c.d. «legge obiettivo»;

che sulla base delle prescrizioni effettuate dagli organi istituzionali competenti e delle valutazioni specifiche condotte dal soggetto aggiudicatore sono stati determinati in 3.340.000 euro i maggiori oneri connessi a ulteriori lavori richiesti in sede istruttoria;

che, pertanto, il costo complessivo dell'intervento ammonta a 532.340.000 euro;

che l'importo di 529.000.000 euro risulta, secondo quanto dichiarato dal soggetto aggiudicatore, finanziato dalle risorse del Contratto di programma 2001-2005;

che il costo residuo di 3.340.000 di cui sopra viene ipotizzato a carico delle risorse che verranno richieste nell'ambito dei fabbisogni del PPI per gli anni successivi, qualora non venga riassorbito, in fase di progettazione definitiva, dalla voce «imprevisti» di cui al quadro economico di progetto preliminare;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, nonché ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo n. 330/2004, è approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'attestazione di compa-

tibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio il progetto preliminare del «raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Terni».

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo di 532.340.000 euro, di cui alla precedente «presa d'atto», costituisce il limite dì spesa dell'intervento.

1.3. Le prescrizioni citate al punto 1.1, a cui è condizionata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nell'allegato 2: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Copertura finanziaria.*

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di sottoposizione del progetto definitivo a questo Comitato, provvederà a confermare che l'importo di 529.000.000 euro, corrispondente al costo base del progetto, trova copertura nel Contratto di programma con RFI 2001-2005 e nei relativi «addendum», riportando comunque in apposito prospetto il riepilogo delle fonti di copertura finanziaria di detto costo e del costo aggiuntivo conseguente all'accoglimento delle prescrizioni, fermo restando che, qualora necessaria, la quota complessiva da porre a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° Programma delle infrastrutture strategiche non potrà superare, salva compensazione con altra opera, quella indicata nella richiamata delibera n. 121/2001.

3. *Disposizioni finali.*

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2. La Commissione VIA procederà, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002, a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle altre prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

Il soggetto aggiudicatore procederà alla verifica delle prescrizioni che debbono essere attuate nelle fasi successive, fornendo assicurazione al riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e curando, tra l'altro, che le prescrizioni da assolvere nella fase di cantierizzazione siano inserite nel capitolato speciale di appalto e poste a carico dell'esecutore dei lavori.

3.3. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.5. Il codice unico di progetto (CUP), assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 24/2004, va evidenziato nella documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento di cui alla presente delibera.

Roma, 27 maggio 2005

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 181

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Si prescrive al proponente l'opera di:

condurre in fase di progetto definitivo dell'opera un approfondito programma di indagini geologiche e idrogeologiche sulla idrostruttura interessata dal tracciato;

effettuare nello sviluppo del progetto definitivo delle elaborazioni integrative e un programma dettagliato di indagini riguardanti:

il monitoraggio idrogeologico e idrochimico su sorgenti (puntuali e lineari) e pozzi, sia in condizioni non perturbate (*ante operam*), al fine di stabilire il punto zero), sia in corso d'opera e sia nei primi anni di esercizio (*post operam*);

la rappresentazione, descrizione o stima quantitativa anche con eventuale modellazione numerica, soprattutto per gli acquiferi appenninici, (da ripetere *ante*, durante e *post operam*) dei seguenti elementi: configurazioni piezometriche, naturali e indotte dalla realizzazione delle opere di tracciato; volumi eventualmente drenati; parametri idrodinamici sperimentali; bilancio idrogeologico e qualità delle acque; effetti sulle emergenze naturali e sulle captazioni esistenti; modalità realizzative ed effetti delle opere di mitigazione. Tale programma dovrà essere anche finalizzato alla valutazione dell'eventuale interferenza delle attività di progetto, e in particolare di scavo dei tratti in galleria, con il sistema idrogeologico e con gli interventi già previsti dal Piano degli interventi definito nell'ambito della situazione

di emergenza idrica, interventi peraltro in parte già finanziati dallo stesso CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica). I risultati delle indagini dovranno anche consentire la definizione di un opportuno «punto zero» dell'ambiente idrogeologico interessato dal progetto con il relativo coinvolgimento dei competenti Servizi regionali e l'ARPA Umbria;

predisporre in fase di progettazione definitiva un approfondimento delle misure di mitigazione delle attività già individuate nel SIA e definire un piano di monitoraggio delle componenti ambientali soggette agli impatti più significativi da concordare con l'ARPA Umbria;

considerare in fase di progettazione definitiva la possibilità del rifacimento del cavalcavia che interessa via Guglielmo Marconi, in modo da mettere in sicurezza un punto strategico della viabilità spoletina, in particolare quella pedonale;

sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio d'Impatto Ambientale esaminato e sue integrazioni, ed integrarli, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici

inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di costruzione e di cantiere;

anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto;

dettagliare i quantitativi e le caratteristiche dei materiali di scavo. Per lo smaltimento di quelli di esubero, definire il Piano di deposito temporaneo e di smaltimento, individuando le aree di stoccaggio definitivo. Prevedere le modalità di conservazione della coltre vegetale derivante dagli scavi previsti lato Spoleto nel caso se ne preveda il riutilizzo;

predisporre i progetti di coltivazione e di recupero per le cave di prestito e deposito, in accordo alla normativa nazionale ed a quella regionale;

predisporre quanto necessario per adottare, prima della data di consegna dei lavori, un Sistema di Gestione Ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001);

definire la dislocazione delle aree operative e la relativa logistica, privilegiando aree interstiziali o prive di vincoli e riducendo comunque al minimo l'occupazione di aree di pregio ambientale;

predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera in fase di costruzione, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi di questa attività in termini di: percorsi impegnati; tipo di mezzi; volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito; percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati; percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate; messa in evidenza, se del caso, delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili;

dettagliare la qualità e quantità delle emissioni e degli scarichi in fase di cantierizzazione e le misure proposte per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente;

elaborare un progetto di Monitoraggio Ambientale secondo le Linee Guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA;

approfondire la valutazione degli impatti sull'atmosfera causati dall'emissione di polveri e degli altri principali inquinanti, nella fase di cantiere, applicando modelli matematici per la stima revisionale delle concentrazioni al suolo ed in atmosfera, ed utilizzando i dati meteoclimatici significativi ricavabili dalle stazioni meteorologiche e definire dettagliatamente le relative misure di mitigazione;

dettagliare la stima dei potenziali impatti dovuti alla realizzazione e manutenzione del camino di fuoriuscita fumi, che prevede il passaggio di mezzi attraverso il SIC IT5210069 Boschi di Montebibico (Monti Martani) e le relative misure di mitigazione e compensazione;

tenere conto, per le opere di attraversamento del Torrente Tesino (Comune di Spoleto) delle Norme Tecniche di Attuazione del piano Straordinario Aree a Rischio Idrogeologico approvate dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere e sottoporre il progetto definitivo dell'opera alle Autorità competenti (Autorità di Bacino e Autorità Idraulica);

prevedere per la fase di scavo delle gallerie: la verifica puntuale della stabilità delle zone di imbocco con particolare riguardo agli effetti provocati da eventuali depressioni e/o escursioni del livello delle falde in esse localizzate; la predisposizione, allo sbocco delle gallerie, di un sito per la misurazione delle acque eventualmente drenate; la redazione di un protocollo procedurale relativo alla gestione delle emergenze dovute alla captazione delle acque; un sistema di collettamento delle acque inquinate da oli, carburanti e altri inquinanti dai cantieri di scavo delle gallerie, al fine di non inquinare le eventuali venute d'acqua di falda;

approfondire la caratterizzazione degli acquiferi interferiti dall'opera di progetto con indagini geologiche e geognostiche, anche di tipo geofisico. Inoltre prospettare le misure di compensazione ambientale degli eventuali abbassamenti della falda. Garantire l'approvvigionamento idrico delle aree interessate approntando un piano di approvvigionamento idrico alternativo nel rispetto della legge n. 36/1994 - Disposizioni in materia di risorse idriche. Adottare, ove possibile, tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che, in fase di scavo e nelle fasi successive, si possano verificare abbassamenti della falda che provochino impatti sull'ambiente esterno;

prevedere, per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, l'impiego di specie appartenenti alle serie autoctone, raccogliendo eventualmente in loco il materiale per la loro propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica (soprattutto in prossimità di aree protette) e di consentire la produzione di materiale vivaistico;

sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Assumere come riferimento «Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'Ambiente, Servizio VIA, settembre 1997, e altri manuali qualificati quali, ad esempio «Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002, «Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica» della Regione Lombardia 2000 e il «Manuale di Ingegneria naturalistica» della Regione Lazio, 2001;

approfondire la caratterizzazione dello stato del paesaggio nell'ambito del monitoraggio *ante operam*, anche con un rilievo fotografico esteso ad una fascia profonda almeno 100 m dai limiti delle aree di particolare sensibilità paesaggistica, di cantiere da ripristinare, interessate da misure mitigatrici, interessate da eventuali opere da dimettere;

approfondire l'analisi dell'intervisibilità dell'opera riferendola ai gruppi di percettori più significativi (residenti, transitanti sulle infrastrutture di trasporto, fruitori degli spazi agricoli, spazi panoramici) per consentire l'adeguata integrazione/modifica alle misure mitigatrici previste in progetto;

approfondire e verificare l'analisi previsionale del rumore in fase di esercizio e di cantiere, verificandone i livelli sui ricettori nelle condizioni più critiche;

specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica, assicurandone l'inserimento paesaggistico e privilegiando l'adozione di barriere acustiche integrate con barriere a verde;

approfondire l'elaborazione degli interventi di mitigazione delle vibrazioni così da garantire il rispetto dei limiti delle norme UNI 9614;

prevedere nel progetto dei tratti di galleria artificiali (lato Terni) la messa in opera di elementi drenanti che garantiscano nel tempo la stabilizzazione dei livelli piezometrici, riducendo al minimo le soluzioni di continuità degli acquiferi;

per le località (lato Spoleto) poste al livello tra 350/450 metri s.l.m. quali la collinetta della Pittura, Monte Pincio, Piè di Colle, Colle Risana ed il suo nucleo insediativo sarà necessario un ulteriore attento studio del territorio che possa individuare le più opportune ed efficaci operazioni di rimodellamento del terreno secondo le caratteristiche originarie dell'ambito paesaggistico per le opere lato Terni, solo in alcuni tratti, la vicinanza del torrente Serra comporta interferenze con il paesaggio fluviale di interesse paesaggistico. Per tali aree, sarà necessario uno studio particolareggiato in fase di progetto esecutivo prevedendo il maggiore allontanamento possibile della nuova linea ferroviaria dalle sponde del torrente;

effettuare i lavori di scavo in superficie alla presenza di un archeologo professionista della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria, che curi la documentazione scientifica e tecnica degli eventuali rinvenimenti archeologici. In tal caso dovranno essere adottate, di concerto con la Soprintendenza, tutte le misure atte ad assicurare la tutela dei contesti rinvenuti;

prevedere, in fase di progettazione definitiva, la progettazione delle opere di mitigazione nelle aree interessate dal tratto in rilevato (pianura di Spoleto). Si deve porre particolare attenzione all'inserimento ambientale e alla qualità progettuale delle opere d'arte da realizzarsi all'aperto lato Spoleto: il Ponte sul Torrente Cinquaglia, il viadotto per l'attraversamento del torrente Tessino e della S.P. 418 Spoletina e la paratia di sostegno da realizzarsi tra la prog. 21+150 e 21+350;

devono essere individuate soluzioni progettuali che contengano quanto più possibile l'intervento di progetto sul tracciato esistente della strada di Colle Risana, mantenendo la possibilità di lettura e di percezione visiva dell'antico tracciato stradale insieme agli alberi che lo delimitano. A tal fine deve essere valutata la possibilità di ubicare in maniera diversa il campo industriale allo sbocco della galleria lato Spoleto e particolare attenzione deve essere data alla progettazione della viabilità di servizio e di raccordo prevista in questa area, nonché al ripristino delle aree destinate a campi industriali al termine dell'opera. Alla luce di quanto esposto tra le alternative del tracciato lato Spoleto si ritiene da preferire la Soluzione 4 (SP/b), che prevede l'attraversamento della cava Cementir, in quanto interviene in maniera più marginale nelle aree di interesse sopra segnalate;

descrivere in maniera più dettagliatala sistemazione o il riutilizzo dello smarino risultante dalle opere di scavo.

ALLEGATO 2

RACCOMANDAZIONI PROPOSTE DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Si raccomanda al proponente l'opera di:

Torrente Tessino: in considerazione delle elevate velocità della corrente idrica, dell'elevato trasporto solido e di vegetazione durante eventi di piena ed in considerazione anche dell'elevata erodibilità dell'alveo, si ritiene opportuno che vengano evitate pile in alveo e che pertanto la linea ferroviaria nuova attraversi il torrente con ponte a campata unica; in subordine si può ritenere accettabile, solo salvo successive verifiche idrauliche anche in condizioni di «alveo mobile» ed accurato studio di quantificazione del trasporto solido, la realizzazione di un ponte ferroviario a tre campate con due pile collocate nelle golene in posizione centrale alle stesse. Data la coesistenza temporanea del nuovo ponte con l'attuale, le pile dovranno essere allineate con le vecchie e senza lasciare spazi vuoti.

Le spalle e le pile (qualora queste ultime vengano previste in progetto) e le relative fondazioni dovranno essere calcolate per garantire la loro resistenza strutturale anche in condizioni di escavazione operata dal torrente ad una quota inferiore di almeno 2,5 m rispetto alla quota di fondo alveo di progetto valutata in corrispondenza del ponte. Le pile e le spalle saranno protette in fondazione dall'azione erosiva dell'acqua con tecniche efficaci di protezione come apposizione di massi squadrati di idonee dimensioni legati tra loro ovvero mediante interventi diversi proposti dal progettista. La forma delle pile dovrà essere attentamente studiata onde ridurre le spinte idrauliche sulle stesse e le perdite di carico idraulico attraverso il ponte, indotte dalle elevate velocità in gioco. Entrambe le spalle dovranno essere in linea con i corrispondenti muraglioni arginali che delimitano l'alveo. La geometria del tratto d'alveo interessata dall'attraversamento dovrà essere stabilizzata ripristinando la funzionalità idraulica delle due soglie prossime al ponte a monte e a valle, rivestendo eventualmente per intero il tratto d'alveo compreso tra le stesse, in accordo con il Consorzio della Bonificazione Umbra, competente alla manutenzione ordinaria e straordinaria del torrente Tessino, classificato per opere idrauliche di 3ª categoria. Dovranno essere eliminate le pile e le spalle, ancora in alveo, del vecchio ponte demolito adiacente al ponte esistente a monte dello stesso. Il ponte dovrà essere progettato in modo da consentire che la portata di progetto transiti con un franco di almeno 1,50 m e con la linea dell'energia (linea dei carichi totali) a quota inferiore alla quota d'intradosso e che il rigurgito indotto dal ponte stesso non provochi inondazione a monte degli edifici posti in destra idraulica oltre il muraglione d'argine. La verifica idraulica dovrà essere condotta in regime di moto stazionario per una portata di progetto (al picco) duecentennale o superiore per tutto il tratto d'alveo esteso da 150 m oltre il ponte pedonale a valle dell'opera in argomento fino a 150 m a monte del ponte dell'Unità d'Italia, tenendo accuratamente conto delle opere idrauliche presenti ed eventualmente in progetto e dei diversi regimi di funzionamento idraulico dei ponti compresi nel tratto in studio. La verifica idraulica dovrà essere condotta nelle seguenti quattro condizioni: 1. stato attuale, 2. stato di progetto 1ª fase (ponte ferroviario nuovo affiancato al ponte attuale), 3. stato di progetto 2ª fase (ponte ferroviario nuovo completato), 4. assenza di qualunque ponte ferroviario.

Il calcolo idrologico per la definizione della portata al picco di piena dovrà essere basato sull'idrogramma unitario o meglio sull'idrogramma unitario istantaneo geomorfologico, tenendo debitamente conto delle caratteristiche geolitologiche del sottosuolo e del suolo e dell'uso dello stesso. Se invece già ufficialmente disponibili, si dovranno utilizzare le portate di riferimento in funzione dei tempi di ritorno e le fasce fluviali del Piano d'Assetto idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino per il Fiume Tevere.

Si ritiene inoltre indicare che, poiché l'attraversamento ricade in area classificata a rischio idraulico R4 dal Piano Straordinario Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato (approvato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere con delibera n. 85 del 29 ottobre 1999), ai sensi dell'art. 2 comma 2d Norme di Attuazione del Piano Straordinario stesso, il progetto dell'opera in argomento, a partire dalla fase definitiva, debba essere esaminato in sede di Conferenza di Servizi con la necessaria partecipazione sia dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere sia dell'Autorità Idraulica competente che nella fattispecie è il Servizio Difesa del Suolo Cave Miniere Acque Minerali della Regione Umbria.

Fosso Cinquaglia: la luce del ponte dovrà essere debitamente incrementata per consentire di disporre le pile a distanza minima di 2,0 m dai punti più vicini del piede dell'argine (attraversamento in obliquo di un tratto di corso d'acqua in curva), oppure si valuti l'ipotesi di deviare il corso d'acqua per migliorare la geometria dell'attraversamento. In considerazione della presenza di un restringimento d'alveo in corrispondenza del ponticello dell'attuale linea ferroviaria, dovrà essere effettuata una verifica idraulica in moto stazionario del tratto di fosso comprendente l'attraversamento in argomento a partire da circa 30 m a valle del ponticello sulla strada Spoleto-Acquasparta fino a circa 50 m a monte del ponte in progetto con una portata di picco avente tempo di ritorno di duecento anni o superiore, calcolabile anche con metodi semplici come le formule razionali.

Torrente Serra: l'occupazione della valle del torrente Serra in destra idraulica con il cantiere della galleria ferroviaria dovrà avvenire all'esterno della fascia inondabile per inondazione diretta con tempo di ritorno cinquantennale mentre tutte le attrezzature di cantiere nonché il materiale di scavo della galleria dovranno essere protetti a mezzo argini provvisori dalle inondazioni, anche indirette, conseguenti a portate idriche duecentennali o superiori. Di ciò dovrà essere data esaustiva dimostrazione in un'apposita relazione idraulica nella quale i calcoli idrologici e le verifiche idrauliche siano condotti con la medesima impostazione ed i medesimi criteri richiesti nel caso del torrente Tessino. Il ponte sul torrente Serra per l'accesso al cantiere della galleria dovrà essere idraulicamente verificato per una portata al picco avente tempo di ritorno di duecento anni o superiore. I relativi calcoli idrologici ed idraulici dovranno essere effettuati secondo i criteri già indicati per il torrente Tessino. Se invece già ufficialmente disponibili, si dovranno utilizzare le portate di riferimento in funzione dei tempi di ritorno le fasce fluviali del Piano d'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino per il Fiume Tevere, esposti nel caso del torrente Tessino. Qualora al momento della progettazione definitiva il Piano di Assetto Idrogeologico fosse già approvato, per quanto riguarda il cantiere della galleria, si dovrà fare riferimento alla disciplina del Piano stesso.

Fosso Toano: dovranno essere verificati in moto stazionario per una portata di piena duecentennale o superiore sia l'attraversamento della linea ferroviaria attuale il quale appare in prima analisi insufficiente, sia l'attraversamento della linea ferroviaria in progetto il quale, in considerazione dello sfalsamento altimetrico di circa 14 m tra i due «piani del ferro» dovrà presumibilmente essere progettato come «ponte canale». La verifica idraulica dovrà essere condotta per l'intero tratto di corso d'acqua esteso dalla confluenza con il torrente Serra fino a circa 70 m a monte dell'attraversamento di via Monte Vettore, la corretta funzionalità idraulica del quale è di fondamentale importanza al fine di evitare inondazioni del sottopasso di via Monti Martani e della sottostante linea ferroviaria in progetto, prevista in questo punto in galleria artificiale. La verifica idraulica, che dovrà dimostrare ii transito della portata di progetto con franchi di almeno 1,0 m dovrà inoltre tenere conto del possibile fenomeno di rigurgito alla confluenza con il torrente Serra, conseguente ad un livello idrico

di quest'ultimo indotto da una portata pari ad almeno 1/4 della portata di picco duecentennale. Il calcolo idrologico può essere effettuato anche con metodi razionali.

Canale Sersimone: l'attraversamento ferroviario mediante sifone dovrà essere attentamente calcolato e progettato seguendo il criterio di contenere al massimo le perdite di carico idraulico dovute all'imbocco, allo sbocco ed alle deviazioni della condotta stessa. Dovranno inoltre essere verificati anche i tratti di canale a cielo aperto estesi per circa 100 m a monte ed a valle dell'attraversamento poiché il loro funzionamento è influenzato dalle predette perdite di carico. Le verifiche idrauliche in moto stazionario da effettuare per le portate più gravose di funzionamento, anche eccezionali, dovranno garantire il contenimento dell'acqua all'interno dell'alveo con adeguato franco. Data inoltre la vulnerabilità dell'attraversamento agli intasamenti è bene prevederne la realizzazione mediante due o più tubazioni.

In generale: qualunque altro attraversamento di corsi d'acqua minore non evidente nella presente fase progettuale dovrà essere oggetto di verifiche idrauliche nella successiva fase di progettazione definitiva. Le indicazioni rappresentate in relazione agli aspetti idraulici non possono essere intese come esaustive né tassative. Potranno pertanto essere integrate e/o parzialmente modificate a seguito delle risultanze degli approfondimenti progettuali in materia idraulica richiesti per la successiva fase progettuale definitiva con il presente rapporto.

In fase di progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere approfonditi gli aspetti legati agli attingimenti idrici complessivi previsti durante le attività di cantiere, con indicazione di massima delle fonti di approvvigionamento individuate e dei relativi quantitativi emunti; tale informazione dovrà essere utilizzata anche al fine di una ottimale predisposizione del programma di monitoraggio in corso d'opera previsto; la gestione di tutte le acque di cantiere dovrà in ogni caso essere effettuata nel rispetto della normativa vigente.

Per i tratti in galleria dovrà essere valutata la necessità di predisporre sistemi di captazione e di contenimento di eventuali sversamenti accidentali che si possono originare dai convogli merci, nonché sistemi di collettamento, trattamento e scarico delle acque di dilavamento della sede ferroviaria e delle acque intercettate dai drenaggi della galleria stessa.

Risultati del monitoraggio ante-operam, da realizzarsi insieme alle indagini idrogeologiche previste per la fase di progettazione definitiva (con particolare riferimento a quelle sui tratti interessati dallo scavo delle gallerie), dovranno essere raccolti in una relazione di sintesi che permetta di definire con chiarezza la «situazione zero» per l'ambiente idrico; tale relazione, che potrà ricomprendere anche i dati ambientali già disponibili presso ARPA Umbria, dovrà essere utilizzata come base per la predisposizione di un programma di monitoraggio in corso d'opera da sviluppare con l'ARPA Umbria.

Si raccomanda, una volta precisati i percorsi di cantiere e stimato il traffico giornaliero di mezzi pesanti previsto su ciascuno di essi, la predisposizione di un programma di monitoraggio in corso d'opera del livello delle polveri aerodisperse, da sviluppare in collaborazione con l'ARPA Umbria;

Un censimento delle situazioni di criticità geomorfologica, in cui riportare non solo gli imbocchi gallerie e le frane attive e quiescenti, ma anche le DGPV, le conoidi alluvionali attive/inattive in relazione anche a tutte le altre situazioni di rischio potenziale (scavi, trincee, sottopassi, ecc.); per ogni situazione dovranno essere previste nel progetto definitivo adeguate misure di mitigazione del rischio idrogeologico ed effettuate verifiche di stabilità, almeno una per ciascun sito in dissesto, considerando l'eventuale presenza di falde acquifere e azione sismica, avendo cura di introdurre nei calcoli i parametri sismici propri dell'area considerata.

Un programma di indagini geognostiche e delle prove di laboratorio; i parametri geotecnici da utilizzare nei calcoli da allegare al progetto definitivo dovranno essere sperimentati e ricavati puntualmente per ciascun sito.

Dovrà essere approfondita in maniera affidabile la quantità di materiale di scavo che verrà prodotta nonché le modalità della sua movimentazione con i relativi flussi veicolari; dovranno essere progettati nel dettaglio gli eventuali interventi di riambientamento dei siti di cava che saranno effettivamente realizzati in corso d'opera con il materiale proveniente dallo scavo delle gallerie.

Alla luce della possibilità che gli scavi per la costruzione delle gallerie interferiscano con il processo di infiltrazione delle acque verso la falda con conseguenze che vanno dall'inquinamento delle acque al prosciugamento di pozzi e/o sorgenti, è necessario predisporre un approfondito piano di monitoraggio delle acque profonde che dovrà essere attivato un anno prima dell'inizio dei lavori. La scelta dei punti di campionamento e/o controllo delle frequenze e dei parametri da monitorare andranno concordati con l'ARPA e, per quanto di competenza, con la ASL n. 3 e la ASL n. 4. Si ritiene tuttavia di suggerire che, almeno per tutta la fase dei lavori, i controlli analitici abbiano cadenza mensile per il parametro «Ossidabilità» o «TOC» cioè per il parametro che meglio di altri è in grado di evidenziare un'eventuale contaminazione di tipo organico nelle acque di falda.

Andranno adottati opportuni accorgimenti costruttivi di tipo idraulico tali da assicurare il costante svuotamento delle vasche di raccolta almeno dopo ogni evento piovoso significativo assicurando comunque il tempo necessario alla sedimentazione del materiale indisciolto. Si raccomanda di adottare, nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi del lavoro, una sezione specificamente rivolta alla prevenzione e alla gestione di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi e le attrezzature di cantiere sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi; quali ad esempio segnaletica di sicurezza, procedure operative di stoccaggio e movimentazione delle sostanze pericolose, procedure operative di conduzione automezzi, piano di emergenza per la gestione di episodi di inquinamento delle matrici ambientali con relativa previsione di risorse e dotazioni allocate allo scopo; si raccomanda che tale sezione dei piani di sicurezza sia sviluppata con il coinvolgimento della ARPA Umbria.

Sono da evitare nei Campi Industriali depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o altre sostanze potenzialmente inquinanti che non vengano stoccati in luoghi appositamente predisposti e attrezzati con platee impermeabilizzate, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie, ecc.

Sono da evitare nei Campi Industriali le operazioni di manutenzione e lavaggio delle attrezzature e macchinari, salvo che tali operazioni vengano svolte in apposite platee impermeabilizzate attrezzate come al punto precedente.

Sono da individuare, per il Campo Industriale posto in prossimità del Torrente Serra nonché per le attività di costruzione del viadotto sul Torrente Tessino, opportuni accorgimenti volti ad evitare significativi rilasci in alveo di solidi sedimentabili e materiali grossolani o fuoriuscite di acqua mista a cemento durante le fasi di getto in alveo; la costruzione del viadotto dovrà in particolare essere gestita attraverso la predisposizione di uno specifico piano di cantierizzazione, volto a minimizzare l'impatto sull'ecosistema fluviale.

Le numerose aree di cantiere (campi industriali) costituiranno sicuramente fonti di inquinamento soprattutto per quanto riguarda polveri e rumore. Particolarmente critici risultano essere i cantieri C1S3 (area di Spoleto) e CITI, CI T2, CI T4 (area di Terni) in quanto ubicati in prossimità di edifici e/o quartieri residenziali. Per queste aree pertanto sarà opportuno predisporre un piano di monitoraggio della qualità dell'aria e del rumore da concordare con ARPA e, nel caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere messi in atto efficaci interventi atti a riportare entro i limiti i valori degli inquinanti ed a mitigare l'impatto degli stessi sulla popolazione. Il controllo dovrà iniziare prima dell'inizio dell'attività di cantiere e proseguire sino a quando i cantieri citati saranno stati smantellati e riambientati. Per tali aree dovranno essere adottate idonee misure atte ad evitare l'esposizione della popolazione a polveri e rumore.

Relativamente alle problematiche legate al rumore si ritiene che le opere di mitigazione che verranno realizzate dovranno essere tali da garantire, per il periodo notturno, il rispetto della soglia di 35dB all'interno del Centro per anziani di Terni e dell'istituto Bonilli (casa di cura per disabili) di Spoleto. Si raccomanda l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la limitazione dei livelli di polverosità dell'aria, rumorosità e vibrazioni ricorrendo a macchinari e attrezzature di tecnologia moderna nonché a schermature dei cantieri posti in prossimità di aree sensibili e degli eventuali impianti di betonaggio funzionali alla costruzione stessa, attraverso interventi di ingegneria naturalistica. Tali accorgimenti dovranno essere particolarmente curati in fase di esercizio dell'attività di triturazione inerti e di realizzazione della galleria sottostante l'abitato di Villa Pincio, zona Spoleto.

Il traffico veicolare da e per i cantieri dovrà seguire, per quanto possibile, direttrici stradali che non attraversino il centro abitato. Ogni movimentazione e trasporto del materiale dovrà essere effettuata in maniera tale da abbattere la produzione di polveri; a tale scopo dovrà essere predisposto opportuno programma di umidificazione o stabilizzazione della viabilità di cantiere e dei depositi preliminari di terre, inerti o materie prime per l'attività di costruzione svolta

in periodi particolarmente siccitosi e previsto l'utilizzo di mezzi di trasporto dotati di sistemi di copertura per percorsi di movimentazione di materiale che prevedono l'attraversamento di zone residenziali.

La valutazione degli aspetti inerenti la salute dei lavoratori sarà effettuata dopo acquisizione ed esame approfondito dei P.S.C. e dei P.O.S.

Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera durante la fase di costruzione si dovrà ricorrere anche a schermature dei Campi Industriali posti nelle aree più sensibili (Campo Industriale «Serra» e Campo Industriale «Miniera») e degli eventuali impianti di betonaggio funzionali alla costruzione stessa attraverso interventi di ingegneria naturalistica; per gli eventuali impianti di betonaggio e altri impianti fissi, si raccomanda inoltre di prevedere sistemi di abbattimento per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e miscelatori durante il carico, lo scarico, la lavorazione.

Le scarpate dovranno essere rinverdite con essenze erbacee e arbustive e apparato radicale fittonante e si dovranno utilizzare specie autoctone nelle opere di riambientamento.

Ad opera ultimata si dovranno prevedere accorgimenti tecnici adeguati per la limitazione dei livelli di rumorosità e di vibrazioni in tutte le zone prossime alle abitazioni ed in particolare in concomitanza della galleria sottostante l'abitato di Villa Pincio. A tal fine in fase di progetto esecutivo si dovrà fornire ai competenti servizi delle ASL interessate, una relazione tecnica dettagliata che descriva gli accorgimenti tecnici previsti e contenga la previsione di quanto gli stessi siano in grado di abbattere i livelli di rumorosità e vibrazioni. L'impianto di triturazione inerti, in quanto industria insalubre di 1° classe ai sensi del decreto ministeriale 5 settembre 1994, dovrà rispettare tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni imposte dai competenti servizi delle ASL interessate.

Si raccomanda la predisposizione di programma di monitoraggio del rumore ambientale durante il primo periodo di messa in esercizio della infrastruttura, volto alla verifica delle ipotesi di impatto acustico dell'opera descritte nello Studio di Impatto Ambientale da sviluppare in collaborazione con l'ARPA Umbria; si raccomanda infine che tale programma di monitoraggio preveda anche la verifica dei livelli di vibrazione indotti dal traffico ferroviario sui recettori più sensibili a questo tipo di disturbo, posti in prossimità della infrastruttura.

Nel corso dell'esecuzione delle opere e degli scavi all'aperto si raccomanda di segnalare tempestivamente all'ARPA l'eventuale rinvenimento di rifiuti, scorie o più in generale di materiale di riporto di incerta origine nonché di eventuali reti tecnologiche dismesse di origine industriale (condotte, sistemi di scarico, serbatoi interrati, ecc).

Assicurarsi che l'appaltatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza acquisisca, dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo, la Certificazione Ambientale ISO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 761/2001 (EMAS) per le attività di cantiere.

Scegliere le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali.

Per il generale miglioramento dell'inserimento paesaggistico-ambientale dei ponti e dei viadotti:

- preferire l'adozione di strutture continue, a sezione, variabile e con forme arrotondate;

- verificare la possibilità di inserire le opere di protezione dal rumore nelle strutture portanti, ad esempio adottando impalcati a via inferiore;

- definire con particolare cura il disegno delle forme e delle superfici delle pile e delle spalle e della loro naturalizzazione (piantumazioni e mascheramenti);

- verificare ed omogeneizzare le sezioni delle pile dei ponti anche al fine di minimizzare le alterazioni dinamiche, di rotta e/o di piena fluviale.

Per il generale miglioramento dell'inserimento paesaggistico ambientale dell'infrastruttura prevedere che le opere di sostegno siano a paramento inclinato con coronamento continuo e rivestimento in pietra locale tagliata a mano.

Conformare gli imbocchi delle gallerie secondo le pendenze del versante attraversato e raccordarli con continuità alle opere di sostegno all'aperto.

06A00232

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Susa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto.

Accerta:

L'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Susa il giorno 6 dicembre 2005, dalle ore 9 a fine orario servizio.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero proclamato da CUB il giorno 6 dicembre 2005, dalle ore 9 a fine orario servizio, si è verificato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio di Susa dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante del contribuente, ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/1491/2005 del 20 dicembre 2005, nulla oppone.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto legge 21 giugno 1961 n. 498 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961 n. 770 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 dicembre 2005

Il direttore regionale: MICELI

06A00174

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

Art. 1.

Mancato funzionamento

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per la giornata del 21 dicembre 2005, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 11 alle ore 14, dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo;

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 11 alle ore 14 nella giornata del 21 dicembre 2005 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del pubblico registro automobilistico di Perugia con nota prot. n. 1821, del 23 dicembre 2005, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 24 dicembre 2005, prot. n. 5449, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 29 dicembre 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

06A00169

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 29 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Lodi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 4673 del 5 dicembre 2005 del direttore dell'Ufficio provinciale di Lodi, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio, nel giorno 5 dicembre 2005;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, tale da non consentire all'Ufficio stesso di svolgere i propri compiti istituzionali, è dipeso dal malfunzionamento del sistema informativo catastale che ha impedito il regolare inizio delle attività al pubblico che sono state ripristinate alle ore 11;

Effettuata la dovuta comunicazione all'Ufficio del Garante del contribuente con nota prot. n. RU/21759 in data 23 dicembre 2005;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Lodi, nel giorno 5 dicembre 2005 dalle ore 8 alle ore 11.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 dicembre 2005

Il direttore regionale: MAGGIO

06A00170

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione «I Discepoli di Padre Pio», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 27 dicembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Fondazione di culto e di religione «I Discepoli di Padre Pio», con sede in Roma.

06A00162

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di «S. Maria della Catena», in Monreale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 dicembre 2005, viene estinta la parrocchia di «S. Maria della Catena», con sede in Monreale (Palermo).

Il provvedimento di estinzione dell'ente in questione ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia Santa Maria Nuova, con sede in Monreale (Palermo).

06A00163

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di «S. Stefano Protomartire», in Reggio Calabria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 dicembre 2005, viene estinta la parrocchia di «S. Stefano Protomartire», con sede in Reggio Calabria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia S. Antonio da Padova, con sede in Reggio Calabria.

06A00164

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative:

1) «Art Decor piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Lauria (Potenza), via Ammiraglio Ruggiero, n. 15/A, costituita per rogito notaio dott. Franco Guarino in data 13 ottobre 2000, repertorio n. 46671, codice fiscale n. 01445880766, B.U.S.C. n. 2995/294596;

2) «Agricoltura alternativa soc. coop. a r.l.», con sede in Marsicovetere (Potenza), contrada Bosco Galdo Azienda Galdo, costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 26 marzo 1987, repertorio n. 10346, codice fiscale n. 00933370769, B.U.S.C. n. 1994/227772;

3) «Cooperativa agricola Bellese soc. coop. a r.l.», con sede in Bella (Potenza), Contrada Carlotta, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione in data 18 ottobre 1982, repertorio n. 7657, codice fiscale n. 00704100767, B.U.S.C. n. 1508/194907;

4) «Piccola soc. coop sociale La Rupe assistenza a r.l.» con sede in San Martino d'Agri (Potenza), largo Marconi, costituita per rogito notaio dott.ssa Beatrice Simone in data 25 marzo 1999, repertorio n. 35349, codice fiscale n. 01352250763, B.U.S.C. n. 2844/290827;

5) «Agriturismo Carpe Diem piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Venosa (Potenza), contrada Boreano Pod. 56, costituita per rogito notaio dott. Francesco Carretta in data 16 agosto 2000, repertorio n. 13335, codice fiscale n. 01440750766, B.U.S.C. n. 3029/297828;

che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che, chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via Isca del Pioppo, n. 41 - 85100 Potenza - tel. 0971390111 - fax 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

06A00136

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'organismo VIR S.r.l., in Catania

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 28 dicembre 2005 il seguente organismo:

VIR S.r.l., via Messina, 244 - Catania:

installazione e dispositivi di protezione contro lo scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

06A00165

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Ravenna

Con decreto n. 7242 in data 30 agosto 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 2005 al reg. 4, foglio 102, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Ravenna in località Ravenna Porto San Vitale riguardante alcuni tratti dello scolo «Piombone di Ponente» censito nel catasto terreni dello stesso comune nel foglio n. 14 con le seguenti particelle: n. 937- mq 1600, n. 938 - mq 40, n. 939 - mq 900, n. 1499 - mq 98, n. 1208 - mq 52, n. 1425 - mq 813, n. 1426 - mq 836, n. 954 - mq 456, n. 1097 - mq 191, n. 1096, - mq 183, n. 1209 - mq 62, n. 1672 - mq 5422, n. 1038 - mq 5; per una superficie complessiva di mq 10658, ricadente nel comprensorio del Consorzio di bonifica della Romagna centrale, non più utile ai fini della bonifica.

06A00172

REGIONE VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa d'entreprises en Vallée d'Aoste a r.l. siglabile CO.EN.VAL a r.l.», in Pont Saint Martin.

Con deliberazione n. 4280, in data 16 dicembe 2005, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa d'entreprises en Vallée d'Aoste a r.l. siglabile CO.EN.VAL a r.l.», con sede legale in Pont Saint Martin, (Valle d'Aosta), via S. Erasmo n. 85, costituita con atto a rogito del notaio Cignetti Pierluigi, in data 16 ottobre 1996, iscritta al n. 00633620075 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima la dott.ssa Federica Paesani di Aosta.

06A00221

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La linea d'ombra piccola società cooperativa a r.l.», in Cogne.

Con deliberazione n. 4281, in data 16 dicembre 2005, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La linea d'ombra piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in Cogne, via Limnea Borealis n. 64, costituita con atto a rogito del notaio Lorenzo Anselmi, in data 7 maggio 1999, iscritta al n. 03801490107 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Marco Saivetto di Aosta.

06A00222

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Buonenotizie piccola società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Buonenotizie P.S.C.R.L», in Aosta.

Con deliberazione n. 4283, in data 16 dicembre 2005, la Giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Buonenotizie piccola società cooperativa a responsabilità limitata siglabile Buonenotizie P.S.C.R.L», con sede legale in Aosta, via Chambery n. 57, costituita con atto a rogito del notaio Princivalle Marco, in data 7 febbraio 2001, iscritta al n. 01019130077 del registro delle imprese di Aosta, ed ha nominato, in qualità di commissario liquidatore della società medesima il dott. Andrea Distrotti di Aosta.

06A00223

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante: «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2005).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 10, prima colonna, all'art. 17, comma 1, lettera *b)*, all'ultimo rigo, dove è scritto: "... a decorrere dal *1ª* gennaio 2007.»"., leggasi: "... a decorrere dal *1º* gennaio 2007.».";

ed ancora, alla pagina 12, prima colonna, al comma dell'art. 30 deve intendersi anteposto il numero «1.».

06A00271

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601007/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 45 - 410100060110 *

€ 1,00